

*Spett.li*

**Innovatec S.p.A.**

Via Giovanni Bensi, 12/5

20152 – Milano

E-mail: roberto.maggio@innovatec.it raffaele.vanni@innovatec.it

PEC: innovatecsrl@legalmail.it

*Alla cortese attenzione di: Avv. Roberto Maggio e Dott. Raffaele Vanni*

*Sottoscritta ed anticipata via PEC*

Milano, 20 marzo 2025

**Oggetto: accettazione di contratto di sottoscrizione**

Egregi Signori,

in data odierna abbiamo ricevuto la Vostra proposta contrattuale che qui di seguito trascriviamo integralmente in segno di nostra piena ed integrale accettazione.

*“Spett.li*

**Zenit SGR S.p.A.**

Via Manfredo Camperio, 8

20123 - Milano

E-mail: g.scrofani@zenitonline.it

PEC: zenitminibond@legalmail.it

*Alla cortese attenzione del dott. Giovanni Scrofani*

*Sottoscritta ed anticipata via PEC*

Milano, 20 marzo 2025

**Oggetto: proposta di contratto di sottoscrizione**

Egregi Signori,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, Vi sottoponiamo la presente proposta contrattuale.

\* \* \*

## CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE

### TRA

- (1) **Innovatec S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Privata Giovanni Bensi, 12/5, capitale sociale pari a Euro 10.532.802,30 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 08344100964, R.E.A. n. MI-2019278 (la "**Società**" o l'"**Emittente**");

### E

- (2) **Zenit SGR S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Manfredo Camperio, 8, capitale sociale pari a Euro 2.291.000 interamente versato, - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04203011004, partita IVA 11565390157, R.E.A. MI-1385540, iscritta all'Albo "Gestori di OICVM" n. 14 e iscritta all'Albo "Gestori di FIA" n. 13, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ("**Zenit**"), che agisce quale società di gestione del Fondo di investimento alternativo riservato di tipo chiuso denominato "Progetto MiniBond Italia" (il "**Fondo**");

di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**".

### PREMESSE

- (A) L'Emittente intende realizzare un'operazione (l'"**Operazione**") ai sensi della quale emetterà un prestito obbligazionario denominato «*Innovatec S.p.A. – 7% 2025 – 2026*» (il "**Prestito**") per un importo nominale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) rappresentato da n. 30 (trenta) obbligazioni al portatore (le "**Obbligazioni**") del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna.
- (B) L'emissione delle Obbligazioni è soggetta ai termini ed alle condizioni di cui al relativo regolamento del prestito, il quale viene allegato al presente Contratto come Allegato A (il "**Regolamento del Prestito**"), nonché agli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse dalle società per azioni.
- (C) Le Obbligazioni saranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF (come di seguito definito) e all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche.
- (D) Le Obbligazioni saranno riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 e delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Intermediari (come di seguito definito) (gli "**Investitori Professionali**"); non sarà altresì consentito il successivo trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Professionali.

- (E) Il Sottoscrittore Originario è un Investitore Professionale ed intende sottoscrivere le Obbligazioni a seguito di negoziazione diretta con l'Emittente, senza che vi sia stata offerta da parte di quest'ultimo.
- (F) Con il presente contratto (il "**Contratto**") le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni relative alla sottoscrizione delle Obbligazioni.

**CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **1. PREMESSE, ALLEGATI, INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI**

- 1.1 Le premesse e gli allegati (rispettivamente le "**Premesse**" e gli "**Allegati**") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Ad eccezione dei casi in cui il contesto preveda altrimenti, qualsiasi riferimento nel presente Contratto al termine Articoli sarà interpretato come un riferimento agli articoli del presente Contratto.
- 1.3 Le rubriche degli Articoli ed il titolo degli Allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.
- 1.4 Ove consentito dal contesto, i termini utilizzati al singolare dovranno essere interpretati per includere anche il plurale e viceversa.
- 1.5 Se non diversamente previsto dal presente Contratto, i termini definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prestito:

“**Codice della Crisi d’Impresa**” indica il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato.

“**Data di Emissione**” indica il 25 marzo 2025 o la diversa data di emissione delle Obbligazioni stabilita di comune accordo tra le Parti.

“**Documenti dell’Operazione**” indica il Regolamento del Prestito, il presente Contratto di Sottoscrizione ed il Pegno Azioni e ogni altro documento relativo al Prestito e qualificato come tale dalle relative parti.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Euronext Securities Milan**” indica il nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Investitori Professionali**” indica gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 e delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Intermediari.

“**Partecipazione**” indica n. 38.579.200 azioni dell’Emittente, detenute dal Socio di Maggioranza, rappresentanti il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale dell’Emittente.

“**Pegno Azioni**” indica il contratto di pegno su parte o tutte delle azioni di cui alla Partecipazione, stipulato a garanzia del corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte dall’ Emittente ai sensi del Prestito di cui all’allegato C (*Pegno Azioni*) del Regolamento del Prestito.

“**Procedura Concorsuale**” indica (i) indica la liquidazione giudiziale e le altre procedure concorsuali previste nel Codice della Crisi d’Impresa, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato nella liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la composizione negoziata della crisi d’impresa, proposte di concordato (anche in bianco, minore o semplificato), la cessione dei beni ai creditori ai sensi degli articoli 1977 e ss. del Codice Civile e/o altra procedura avente effetti analoghi, accordi di ristrutturazione o di altra natura (ivi inclusi quelli di cui agli articoli 56 o 57 del Codice della Crisi d’Impresa, nonché ogni altra procedura indicata quale “procedura di risanamento” o “procedura di liquidazione” ai sensi del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e ogni altra procedura disciplinata dal dal Codice della Crisi d’Impresa, e (ii) le procedure concorsuali ovvero i provvedimenti previsti da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nel precedente punto (i).

“**Questionario ESG**” indica il questionario sulle tematiche ESG predisposto dall’ufficio studi del Sottoscrittore Originario.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

## 2. EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 2.1 L’Emittente si impegna, ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, ad emettere alla Data di Emissione le Obbligazioni, ai termini e condizioni di cui al Regolamento del Prestito, per un importo nominale pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
- 2.2 Le Obbligazioni avranno un valore nominale unitario pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "**Valore Nominale**") non frazionabile, né in sede di emissione, né in fase di successiva circolazione e saranno soggette ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento del Prestito.
- 2.3 Le Obbligazioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno interamente ed esclusivamente depositate presso Euronext Securities Milan. Le Obbligazioni saranno sempre rappresentate da registrazioni contabili ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e del regolamento del 13 agosto 2018 emanato congiuntamente da CONSOB e Banca d’Italia, entrambi come di volta in volta modificati.

## 3. SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO DEL PREZZO

- 3.1 In conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto, alla Data di Emissione, il Sottoscrittore Originario si impegna a sottoscrivere n. 30 Obbligazioni e a pagare all'Emittente, con valuta in pari data, un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**").
- 3.2 Il pagamento del Prezzo di Emissione verrà effettuato tramite versamento del relativo importo indicato nel precedente Articolo 3.1 sul conto corrente intestato all'Emittente IBAN IT29F0308703200CC0100055915.
- 3.3 Le Parti concordano espressamente che l'obbligo del Sottoscrittore Originario di sottoscrivere le Obbligazioni e pagare il Prezzo di Emissione è subordinato al verificarsi delle condizioni sospensive di cui al successivo Articolo 7 (*Condizioni Sospensive*) e alla circostanza che prima della Data di Emissione non sia stata esercitata la facoltà di recesso di cui al successivo Articolo 9 (*Durata e Recesso*).

#### **4. DICHIARAZIONI E GARANZIE**

- 4.1 L'Emittente riconosce e accetta che il Sottoscrittore Originario non avrebbe stipulato il presente Contratto se non avesse ricevuto le dichiarazioni e garanzie qui di seguito rilasciate dalla medesima Emittente.
- 4.2 L'Emittente dichiara e garantisce al Sottoscrittore Originario che:
- (a) il soggetto che in nome e per conto dell'Emittente rilascia le presenti dichiarazioni e garanzie è stato debitamente e validamente autorizzato ai termini di legge ed in conformità con il sistema di deleghe e attribuzione di poteri interni all'Emittente a rilasciarle e ad impegnare legittimamente ed in modo vincolante l'Emittente;
  - (b) l'Emittente è una società per azioni regolarmente costituita e validamente operante ai sensi delle leggi italiane;
  - (c) l'Emittente è in possesso di tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, consensi, documenti, registrazioni ed approvazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento del proprio oggetto sociale, così come descritta nello statuto;
  - (d) l'Emittente ha assunto, ai sensi di legge e di statuto, tutte le deliberazioni ed ogni altro atto necessario per la sottoscrizione del presente Contratto, il quale è pertanto legittimo, valido e vincolante ai sensi di legge, e per l'emissione delle Obbligazioni;
  - (e) l'Emittente svolge la propria attività in conformità della vigente normativa applicabile (ivi inclusa la normativa in materia ambientale e d'inquinamento, lavoristica, tutela della salute dei lavoratori, igiene e sicurezza sul lavoro) in maniera tale da non determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (f) tutte le informazioni e i dati forniti o resi disponibili per iscritto al Sottoscrittore Originario, ai fini del, o in relazione al presente Contratto, al Regolamento del Prestito e alle Obbligazioni, sono veritieri, corretti, e completi sotto tutti gli aspetti, e non è stata omessa alcuna informazione rilevante in relazione all'Emittente stessa e alle Obbligazioni;
  - (g) la stipula e l'esecuzione da parte dell'Emittente dei Documenti dell'Operazione, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni dei Documenti stessi (inclusa, a titolo esemplificativo, l'emissione delle Obbligazioni) non sono in conflitto, né risultano in

contrasto o costituiscono violazione di alcuna disposizione dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Emittente, o di alcuna legge, norma, regolamento vigente in materie che riguardino la stessa, compresi i regolamenti emanati da un ente amministrativo o altra autorità governativa che abbia poteri di supervisione sull'Emittente, o di contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per l'Emittente stessa vincolanti, ovvero di eventuali provvedimenti giudiziari, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per l'Emittente stessa;

- (h) l'emissione delle Obbligazioni rispetta la normativa, anche regolamentare, italiana in materia di valori mobiliari ed intermediazione finanziaria;
- (i) i Documenti dell'Operazione non contengono dichiarazioni e garanzie dell'Emittente false, incomplete o non corrette;
- (j) le Obbligazioni e i Documenti dell'Operazione costituiscono obbligazioni legali, valide, vincolanti, efficaci, validamente azionabili in giudizio nei confronti dell'Emittente secondo i rispettivi termini e condizioni;
- (k) l'Emittente: (i) non è insolvente né in stato di crisi (tali termini nell'accezione di cui al Codice della Crisi d'Impresa) e non è a conoscenza di circostanze che possano renderla insolvente o esporla ad eventuali Procedure Concorsuali, (ii) non è sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale né è stata intrapresa alcuna azione societaria né adottata o minacciata per iscritto alcuna iniziativa volta a dar luogo ad una Procedura Concorsuale nei suoi confronti; (iii) non ha avviato negoziati con la generalità dei creditori finalizzati alla stipula di accordi di ristrutturazione di debiti o di moratoria o simili; (iv) non è in liquidazione e non è stata intrapresa alcuna azione da parte dell'Emittente e/o di soggetti terzi volta ad ottenerne lo scioglimento e/o la liquidazione; (v) non sono stati intrapresi nei confronti dell'Emittente altri atti che possono influire negativamente sulla sua capacità di adempiere le obbligazioni assunte con il presente Contratto e, con riguardo all'emissione delle Obbligazioni, con il Regolamento del Prestito; (vi) l'Emittente non entrerà in uno stato di insolvenza come conseguenza della sottoscrizione del presente Contratto o degli altri Documenti dell'Operazione ovvero dell'emissione delle Obbligazioni;
- (l) non sono state iniziate, né sono pendenti, né, per quanto di conoscenza dell'Emittente, sono minacciate azioni legali, giudizi civili, amministrativi, penali o tributari, arbitrati o procedure amministrative presso o da parte di qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa nei confronti dell'Emittente che comportino un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (m) le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge;
- (n) non è in essere alcun Evento Pregiudizievole Significativo e/o Evento Rilevante (come definiti nel Regolamento del Prestito);
- (o) qualsiasi Imposta dovuta dall'Emittente in relazione all'operazione di emissione delle Obbligazioni, all'adempimento, alla sottoscrizione ed alla consegna dei Documenti dell'Operazione, se dovuta per la Data di Emissione o prima di essa, è stata pagata o lo sarà prima della o alla Data di Emissione o, se dovuta dopo la Data di Emissione, verrà pagata alla relativa scadenza; ai fini del presente articolo, il termine "**Imposte**"

si intenderà riferito anche a qualsiasi esistente o futura imposta sui redditi, di bollo o qualunque altra imposta, tributo, tassa, deduzione, onere o ritenuta, gravata, riscossa o esatta da qualunque Paese o autorità tributaria su o in relazione all'Emittente;

- (p) il centro degli interessi principali dell'Emittente (nel significato che tale termine ha nell'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza) è situato sul territorio della Repubblica Italiana;
- (q) con riferimento alle Obbligazioni l'Emittente non ha intrapreso, direttamente o indirettamente, azioni (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il possesso o la distribuzione di pubblicità o altro materiale relativo alle Obbligazioni), in alcun paese o giurisdizione in cui tali azioni (i) costituirebbero una violazione della legge applicabile o (ii) integrerebbero un'offerta diretta al pubblico ai sensi della legge applicabile;
- (r) le attività dell'Emittente sono state poste in essere in conformità alla normativa antiriciclaggio applicabile di volta in volta vigente in Italia e, per quanto a conoscenza dell'Emittente, non è pendente o minacciato alcun contenzioso, arbitrato, azione o provvedimento amministrativo nei confronti della stessa aventi ad oggetto pretese violazioni della suddetta normativa.

#### 4.3 Il Sottoscrittore Originario dichiara e garantisce all'Emittente:

- (a) di essere una società per azioni regolarmente costituita ai sensi del diritto italiano e validamente operante e di poter agire ai fini del presente Contratto e dei Documenti dell'Operazione, quale società di gestione, in nome e per conto del Fondo quale Sottoscrittore Originario;
- (b) di essere qualificato come Investitore Professionale;
- (c) che il Sottoscrittore Originario è residente in Italia o in altro Stato che consente un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana;
- (d) che il Sottoscrittore Originario è a conoscenza e accetta che le Obbligazioni siano soggette ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento del Prestito;
- (e) che il soggetto che rilascia le presenti dichiarazioni e garanzie, in nome e per conto del Sottoscrittore Originario, è stato debitamente autorizzato nei termini di legge a rilasciarle e ad impegnare legittimamente ed in modo vincolante ed irrevocabile il Sottoscrittore Originario medesimo;
- (f) che il Sottoscrittore Originario è un soggetto validamente costituito ed esistente in base alla legge italiana, ottemperante a tutti i requisiti di legge e regolamentari ad esso applicabili ed è dotato della piena capacità e dei poteri necessari per la sottoscrizione del presente Contratto e per la valida assunzione degli obblighi dallo stesso rivenienti;
- (g) che sono state validamente adottate dai propri competenti organi interni tutte le delibere necessarie, nonché ottenuti tutti i consensi e le autorizzazioni necessarie ai fini della valida sottoscrizione del presente Contratto, della sua esecuzione e della sottoscrizione delle Obbligazioni;
- (h) la sottoscrizione del presente Contratto (i) non comporterà alcuna violazione o inadempimento dell'atto costitutivo o dei diversi documenti istitutivi del

Sottoscrittore Originario, o di qualsiasi altro accordo, documento ovvero atto di cui il Sottoscrittore Originario sia parte o a cui il Sottoscrittore Originario o qualunque suo bene sia vincolato; (ii) non è vietata da vigenti disposizioni normative;

- (i) che le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono valide ed efficaci nei confronti del Sottoscrittore Originario;
  - (j) di avere assunto la propria decisione di investimento sulla base delle indagini autonomamente svolte sotto i profili legali, regolamentari, fiscali e gli ulteriori aspetti economici-finanziari relativi alla sottoscrizione delle Obbligazioni, nonché sulla base delle dichiarazioni, informazioni e documentazione fornite dall'Emittente.
- 4.4 L'Emittente e il Sottoscrittore Originario dichiarano che nessuna azione è stata, né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili alle Obbligazioni. Offerte individuali delle Obbligazioni o la cessione degli stessi in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti tempo per tempo applicabili alle Obbligazioni medesime.
- 4.5 L'Emittente ed il Sottoscrittore Originario dichiarano di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB o altra competente autorità estera per ottenere dalla stessa l'approvazione di un documento di offerta in Italia o all'estero. Di conseguenza, l'Emittente dichiara di non aver offerto, venduto o collocato, e che non offrirà, venderà o collocherà, e che non ha circolato e non farà circolare e non ha reso e non renderà disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni, né qualsiasi altro materiale di offerta relativo a tali Obbligazioni se non al sottoscrittore.
- 4.6 L'Emittente e il Sottoscrittore Originario dichiarano che qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del Testo Unico della Finanza, del Regolamento Intermediari ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente.
- 4.7 Il Sottoscrittore Originario dichiara che la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia sarà riservata ai soli Investitori Professionali, ivi incluse le persone fisiche che rispondono ai relativi criteri, e che, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal Testo Unico sulla Finanza e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti.
- 4.8 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 4 (*Dichiarazioni e Garanzie*) sono reciprocamente rilasciate alla data di stipulazione del presente Contratto e si intendono ripetute alla Data di Emissione, rispetto ai fatti ed alle circostanze in quel momento esistenti.

## **5. ULTERIORI DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL SOTTOSCRITTORE ORIGINARIO**

Il Sottoscrittore Originario si attiene alle leggi applicabili e agli standard condivisi dall'Unione Europea e a livello internazionale e, pertanto, non appoggia le azioni che contribuiscono all'evasione fiscale o finanziano accordi finalizzati all'elusione fiscale.

Il Sottoscrittore Originario si impegna a fare in modo che lo stesso e le sue entità correlate non siano ubicate, né investano in entità situate in una *Non Compliant Jurisdiction*, a meno che l'operazione sia realizzata nella *Non Compliant Jurisdiction* e non presenti alcuna indicazione di supporto ad azioni che contribuiscono alle *Targeted Activities*.

Il Sottoscrittore Originario si impegna a fare in modo che lo stesso e le sue entità correlate non investano in entità o mettano in altra maniera fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti che siano sottoposti a misure di congelamento dei fondi da parte delle autorità competenti dell'Unione europea o degli Stati Uniti d'America (con particolare riferimento all'*Office of Foreign Assets Control* – OFAC).

Ai fini del presente articolo 5:

**"Non Compliant Jurisdiction"**: significa una giurisdizione classificata da una o più delle Organizzazioni quale giurisdizione che non abbia fatto sufficienti progressi verso una soddisfacente implementazione dei concordati standard europei e/o internazionali in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo e/o buona governance fiscale, ed include giurisdizioni:

- (i) classificate da una o più Organizzazioni come “non conforme”, “parzialmente conforme”, “non collaborativa” o classificazione equivalente in relazione ai summenzionati standard europei e/o internazionali;
- (ii) classificate da una o più Organizzazioni come giurisdizioni che presentano rischi continui e sostanziali in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, che abbiano ripetutamente omesso di affrontare e/o porre rimedio (a seconda dei casi) a determinate carenze strategiche in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo e per le quali trovi applicazione una richiesta di azione da parte dei membri delle Organizzazioni; ovvero
- (iii) elencate come giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali secondo le *EU Council Conclusions*.

**"EU Council Conclusions"**: indica il documento del Consiglio dell'Unione Europea n. 7441/19 del 12 marzo 2019, reperibile al seguente link: <https://www.consilium.europa.eu/media/38452/st07441-en19.pdf>.

**"Targeted Activities"**: indica (i) attività criminali quali il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali (frode fiscale ed evasione fiscale) e (ii) accordi finalizzati all'elusione fiscale.

**"Organizzazioni"** significa organizzazioni e i relativi organi, ivi inclusa l'Unione Europea, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, il Consiglio per la Stabilità Finanziaria, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), il Global Forum, il G20, l'*Inclusive Framework* on BEPS e qualsiasi altra organizzazione che succeda alle menzionate organizzazioni, a seconda dei casi.

## 6. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

6.1 L'Emittente si impegna a:

- (a) fornire al Sottoscrittore Originario, su ragionevole richiesta dello stesso e non appena possibile, tutte le informazioni in suo possesso relative alle Obbligazioni e/o ai Documenti dell'Operazione;

- (b) conservare ed essere in grado di produrre (anche per ispezioni da parte di qualsiasi soggetto autorizzato) tutta la documentazione relativa al presente Prestito per un periodo di 12 (dodici) mesi successivo all'integrale rimborso delle Obbligazioni;
- (c) consegnare al Sottoscrittore Originario il Questionario ESG compilato entro il 30 aprile 2025 ed entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Scadenza;
- (d) consegnare, con cadenza annuale entro il 30 giugno di ciascun anno, al Sottoscrittore Originario, fintantoché sarà obbligazionista, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero dalla società di revisione) secondo il modello di cui all'Allegato B (*Director's Certificate*).

## 7. CONDIZIONI SOSPENSIVE

7.1 L'obbligo del Sottoscrittore Originario di sottoscrivere le Obbligazioni e di pagare il Prezzo di Emissione ai sensi dell'Articolo 3.1 alla Data di Emissione è sospensivamente condizionato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) evidenza, in forma e sostanza soddisfacenti per il Sottoscrittore Originario, che (i) l'emissione delle Obbligazioni e (ii) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto, del Regolamento del Prestito e di tutti gli altri Documenti dell'Operazione, sono stati debitamente autorizzate dall'Emittente ed ai firmatari sono stati concessi i necessari poteri;
- (b) evidenza dell'avvenuto accentramento delle Obbligazioni sulla piattaforma di Euronext Securities Milan e del rilascio del codice ISIN;
- (c) evidenza (i) dell'invio del Pegno Azioni all'intermediario; (ii) della ricezione del Pegno Azioni da parte dell'intermediario e della conferma da parte dell'intermediario di procedere con la registrazione del Pegno Azioni ai sensi dell'art. 83-octies TUF; e (iii) ove disponibile, dell'avvenuta registrazione del Pegno ai sensi dell'art. 83-octies TUF;
- (d) consegna al Sottoscrittore Originario dei seguenti documenti:
  - (i) copia, dichiarata conforme all'originale da un legale rappresentante dell'Emittente, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Emittente; e
  - (ii) copia della delibera notarile del consiglio di amministrazione che approvi l'emissione delle Obbligazioni e attribuisca al firmatario dei Documenti dell'Operazione i relativi poteri di sottoscrizione ("**Delibera di Emissione**");
- (e) assenza alla Data di Emissione di Eventi Rilevanti (come definiti ai sensi del Regolamento del Prestito);
- (f) veridicità, accuratezza e completezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Emittente ai sensi dei Documenti dell'Operazione;
- (g) adempimento da parte dell'Emittente di tutte le obbligazioni che, ai sensi del presente Contratto, devono essere adempiute entro la Data di Emissione;
- (h) consegna, entro la Data di Emissione, al Sottoscrittore Originario, (i) dell'evidenza circa l'avvenuta iscrizione della Delibera di Emissione nel Registro delle Imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio; (ii) del certificato di vigenza

dell'Emittente rilasciato dal competente ufficio del Registro delle Imprese in data non antecedente al quinto Giorno Lavorativo precedente la Data di Emissione, dal quale non risultino procedure concorsuali a carico dell'Emittente; (iii) del *closing certificate* firmato da un legale rappresentante dell'Emittente secondo il modello di cui all'Allegato C (*Closing Certificate*) recante una data non antecedente al Giorno Lavorativo precedente la Data di Emissione;

- (i) che le Obbligazioni siano state validamente emesse e siano liberamente trasferibili in favore di Investitori Professionali, liberi da ogni gravame onere o vincolo di qualsiasi natura.

7.2 Resta inteso tra le Parti che le condizioni sospensive indicate all'Articolo 7.1 sono poste nell'esclusivo interesse del Sottoscrittore Originario il quale avrà quindi la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, prima della Data di Emissione ed a propria insindacabile discrezione, ad una o più delle condizioni sospensive indicate all'Articolo 7.1, mediante comunicazione scritta inviata all'Emittente.

## 8. COSTI E SPESE

Tutti i costi e le spese relativi all'emissione delle Obbligazioni saranno a carico dell'Emittente, ivi inclusi i costi connessi alla immissione dei Titoli nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan, nonché ogni imposta, tassa o onere dovuti in relazione all'emissione e alla sottoscrizione delle Obbligazioni.

## 9. DURATA E RECESSO

9.1 Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 9.2, il presente Contratto e le dichiarazioni e garanzie in esso contenute rimarranno in vigore fino alla data di scadenza del Prestito.

9.2 Il Sottoscrittore Originario ha la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso scritto da inviarsi all'Emittente entro la Data di Emissione, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- 9.2.1 mancato soddisfacimento entro la Data di Emissione di una qualsiasi delle condizioni sospensive indicate all'Articolo 7.1;
- 9.2.2 inadempimento dell'Emittente ad uno qualsiasi degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del presente Contratto;
- 9.2.3 verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- 9.2.4 infondatezza, incompletezza, inesattezza o non veridicità di una qualsiasi delle dichiarazioni o garanzie rese dall'Emittente ai sensi e per gli effetti del presente Contratto.

## 10. MANLEVA

Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da e contro qualsiasi perdita, passività, costo, reclamo, danno, spesa, richiesta o azione, tutti documentati (compresi, a titolo esemplificativo, i costi per azioni e spese legali ragionevolmente sostenuti) che le altre Parti possano subire o sostenere, nella misura in cui tale perdita, passività, costo, reclamo, danno, spesa o richiesta (o relativa azione) derivi da una violazione di una qualunque delle garanzie, dichiarazioni ed impegni rilasciate, ovvero assunti dalla prima ai sensi del presente Contratto o degli altri Documenti dell'Operazione.

## 11. INVALIDITÀ PARZIALE

Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà, nella più ampia misura consentita dalla legge, illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del Contratto. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita dalla legge, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

## 12. COMUNICAZIONI

12.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, e alternativamente: (i) consegnata a mani; (ii) inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione; (iii) inviata a mezzo corriere espresso; ovvero (iv) inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) / E-mail ai seguenti indirizzi:

(a) se indirizzata all'Emittente,

**Innovatec S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 12/5

20152 - Milano

E-mail: raffaele.vanni@innovatec.it

roberto.maggio@innovatec.it

PEC: innovatecsrl@legalmail.it

*Alla cortese attenzione di: Avv. Roberto Maggio e Dott. Raffaele Vanni*

(b) se indirizzata al Sottoscrittore Originario:

**Zenit SGR S.p.A.**

Via Manfredo Camperio, 8

20123 - Milano

E-mail: g.scrofani@zenitonline.it

PEC: zenitminibond@legalmail.it

*Alla cortese attenzione del dott. Giovanni Scrofani*

12.2 Qualsiasi comunicazione si intenderà debitamente effettuata se inviata o consegnata secondo le modalità di cui all'Articolo 12.1 agli indirizzi ivi indicati, e si intenderà ricevuta (a seconda del caso) (i) alla data della consegna a mano così come indicata in apposita ricevuta scritta, (ii) alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno, (iii) alla data di ricezione del corriere espresso indicata nella ricevuta del corriere, ovvero (iv) alla data di trasmissione del messaggio di posta elettronica così come confermata dal sistema attraverso la modalità di conferma di recapito presso il destinatario.

## 13. MISCELLANEA

13.1 Qualsiasi modifica al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto dalle Parti.

13.2 Le Parti dichiarano che il contenuto del presente Contratto è stato pienamente negoziato tra le stesse.

## 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 14.1 Il presente Contratto ed ogni obbligazione contrattuale ed extracontrattuale che ne deriva sono interamente regolati dalla legge italiana e devono essere interpretati unicamente ai sensi della stessa.
- 14.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, nonché di eventuali patti esecutivi, integrativi o comunque inerenti ad esso, nonché in relazione ad ogni obbligazione extracontrattuale da esso derivante o ad esso connessa, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.

**ALLEGATO A**  
**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**

«*Innovatec S.p.A. 7% 2025 - 2026*»

**DI NOMINALI EURO 3.000.000,00**

**ISIN IT0005641052**

**Innovatec S.p.A.**

**Sede legale: via Privata Giovanni Bensi, 12/5, Milano**

**Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza**

**Brianza Lodi: 08344100964**

**Capitale sociale sottoscritto e versato: € 10.532.802,30 riserva esistente € 12.546.774,85**

**Oggetto sociale riportato in Allegato “B” del Regolamento del Prestito**

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto qui non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.*

**1. Definizioni**

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 19.

“**Banca Agente**” indica Banca Finnat Euramerica S.p.A., nella sua qualità di agente per il calcolo e per i pagamenti in relazione alle Obbligazioni.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni e strumenti finanziari di titolarità della società stessa e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato annuale del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili nazionali come elaborati dall’OIC (*Organismo Italiano di Contabilità*).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Codice Civile**” indica il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Codice della Crisi d’Impresa**” indica il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato.

“**Contratto di Sottoscrizione**” indica il contratto di sottoscrizione delle Obbligazioni sottoscritto alla Data di Emissione, o in altra data concordata tra l’Emittente e gli Obbligazionisti.

“**D.Lgs. n. 231/2001**” indica il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*”, come successivamente modificato e integrato.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre 2025.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data specificata dagli Obbligazionisti nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso Anticipato del Prestito a favore degli Obbligazionisti*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 15.

“**Delisting**” indica l’evento per il quale l’Emittente cessa di essere una società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione o un mercato regolamentato.

“**Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dall’Emittente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Documenti dell’Operazione**” indica il presente Regolamento del Prestito, il Contratto di Sottoscrizione ed il Pegno Azioni e ogni altro documento relativo al Prestito e qualificato come tale dalle relative parti.

“**EBITDA Adj.**” indica la differenza tra (i) il valore della produzione di cui alla lett. (A), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile, (ii) i proventi/costi derivanti dalla cessione di Impianti e/o società controllate e (iii) i costi della produzione di cui alla lett. (B), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile, alla quale andrà sommato algebricamente il valore degli ammortamenti e svalutazioni di cui al n. 10 della lett. (B), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile, degli accantonamenti di cui ai n. 12 e 13 della lett. (B), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile, e dei canoni di locazione relativi a contratti di leasing finanziario (ex IAS 17). Resta esclusa da tale definizione qualsiasi impatto derivante dalla eventuale applicazione del principio contabile IFRS 16 sui leasing operativi.

“**Efficienza Energetica**” indica le attività di programmazione, pianificazione, progettazione, ottenimento di autorizzazioni nonché realizzazione in proprio e/o per terzi di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile volte a aumentare la capacità del sistema di sfruttare l’energia che gli viene fornita per soddisfare il cosiddetto fabbisogno energetico, che permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno energia.

“**EGM**” indica il mercato “*Euronext Growth Milan*” gestito da Borsa Italiana.

“**Emittente**” indica Innovatec S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Giovanni Bensi, 12/5, 20152 Milano, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 10.532.802,30 (diecimilioni cinquecentotrentaduemila ottocentodue/30), iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA al n. 08344100964, R.E.A. MI-2019278.

“**Enterprise Value**” indica, con riferimento a operazioni di compravendita, totalitarie o parziali, di società o rami d’azienda, la somma tra il valore di mercato del patrimonio netto (*equity value*) e l’indebitamento finanziario netto di pertinenza della relativa società o ramo d’azienda oggetto di compravendita.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e di Roma ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Impianti**”: indica gli impianti fotovoltaici in autorizzazione e/o autorizzati e/o in corso di realizzazione e/o realizzati di proprietà del Gruppo.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” o “**PFN**” ha il significato attribuito a “*posizione finanziaria netta*” nella comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, come successivamente modificata ed integrata ad esclusione dei debiti finanziari derivanti da operazioni di *Project Financing*.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8.

“**Leggi**” indica tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni, statuti comunali, sentenze, decisioni, ordinanze, lodi, provvedimenti giudiziari, arbitrali, amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o avente efficacia sull’Ente nei confronti del quale tale parola viene utilizzata.

“**Euronext Securities Milan**” indica il nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.3.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o al Gruppo, a seconda del caso:

- (i) utilizzare i proventi del Prestito in conformità con lo scopo previsto all'Articolo 4 (*Finalità dell'emissione*);
- (ii) utilizzare i proventi degli indebitamenti consentiti nei limiti dei Parametri Finanziari, per finanziamenti infragrupo;
- (i) prestare garanzie e assumere co-obblighi a beneficio delle attività di Efficienza Energetica e Produzione di Energia Rinnovabile svolte dalle altre società del Gruppo;
- (ii) svolgere operazioni di tesoreria (inclusi conti correnti di corrispondenza e finanziamenti) infragrupo e utilizzo da parte dell’Emittente delle somme derivanti da tale tesoreria;
- (iii) operazioni di *Project Financing*.

“**Operazioni Straordinarie Consentite**” indica:

- (i) operazioni di aumento di capitale dell’Emittente, emissioni di *warrant* (a condizione in ogni caso che risulti rispettato quanto previsto dal romanino (viii) dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*)) e prestiti subordinati;
- (ii) operazioni di fusione realizzate tra (a) l’Emittente e altre società del Gruppo e (b) l’Emittente e società non facenti parte del Gruppo, a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l’impegno di cui al romanino (viii) dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*);
- (iii) operazioni di riorganizzazione societaria (i.e. conferimenti, cessioni d’azienda e di rami d’azienda) infragrupo a favore dell’Emittente;
- (iv) cessioni di Impianti e/o di società controllate che svolgono attività di Efficienza Energetica e Produzione di Energia Rinnovabile;
- (v) conferimento da parte di Sostena Group S.r.l., in favore dell’Emittente, del 49% (quarantanove per cento) della società Innovatec Energy S.r.l. (già Eliospower S.r.l.) attualmente controllata indirettamente dall’Emittente con una quota pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale della società.

“**Parametri Finanziari**” indica i seguenti covenant finanziari che dovranno essere rispettati dal Gruppo e che saranno calcolati sulla base del Bilancio Consolidato redatto dall’Emittente:

- (a) rapporto tra PFN e l’EBITDA Adj. come segue:

<b>2025</b>
2,5x

- (b) rapporto tra PFN e PN come segue:

<b>2025</b>
1,5x

“**Partecipazione**” indica n. 38.579.200 (trentottomilioni cinquecentosettantanovemila duecento) azioni dell’Emittente, detenute dal Socio di Maggioranza, rappresentanti il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale dell’Emittente.

“**Pegno Azioni**” indica il contratto di pegno su parte o tutte delle azioni di cui alla Partecipazione, stipulato a garanzia del corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte dall’Emittente ai sensi del presente Prestito di cui all’Allegato C (*Pegno Azioni*).

“**Project Financing**” indica operazioni di finanziamento a lungo termine di uno o più progetti di realizzazione e successiva gestione di uno o più Impianti in cui il ristoro del finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa previsti dalla attività di gestione o esercizio dell’impianto stesso.

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci di patrimonio netto della lettera A) della voce ‘PASSIVO’ dell’articolo 2424 del Codice Civile:

- (a) I – capitale;
- (b) II – riserva da soprapprezzo delle azioni;
- (c) III – riserve di rivalutazione;
- (d) IV – riserva legale;
- (e) V – riserve statutarie;
- (f) VI – altre riserve;
- (g) VII – riserva per operazioni di copertura per flussi finanziari attesi;
- (h) VIII – utili (o perdite) portati a nuovo;
- (i) IX – utile (o perdita) dell’esercizio.

e altri debiti postergati e subordinati al rimborso del Prestito.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Procedura Concorsuale**” indica (i) indica la liquidazione giudiziale e le altre procedure concorsuali previste nel Codice della Crisi d’Impresa, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato nella liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la composizione negoziata della crisi d’impresa, proposte di concordato (anche in bianco, minore o semplificato), la cessione dei beni ai creditori ai sensi degli articoli 1977 e ss. del Codice Civile e/o altra procedura avente effetti analoghi, accordi di ristrutturazione o di altra natura (ivi inclusi quelli di cui agli articoli 56 o 57 del Codice della Crisi d’Impresa), nonché ogni altra procedura indicata quale “procedura di risanamento” o “procedura di liquidazione” ai sensi del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e ogni altra procedura disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa, e (ii) le procedure concorsuali ovvero i provvedimenti previsti da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nel precedente punto (i).

“**Produzione di Energia Rinnovabile**” indica l’attività di gestione di Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

“**Rappresentante Comune**” indica il rappresentante comune degli obbligazionisti nominato dall’Assemblea degli Obbligazionisti.

“**Regolamento EGM**” indica il regolamento emittenti, come modificato ed eventualmente sostituito, emesso da Borsa Italiana per le società quotate su EGM.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica la richiesta scritta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata all’Emittente tramite PEC dagli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) contenente (i) l’indicazione specifica dell’Evento Rilevante nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il “Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata”.

“**Socio di Maggioranza**” indica Sostenya Group S.r.l., con sede in Via Giovanni Bensi, 12/5, 20152 Milano, codice fiscale 11817200964, REA MI- 2626088, P.IVA 11817200964 o altra società i cui beneficiari effettivi siano Pietro Colucci, il coniuge e/o i figli.

“**Sottoscrittori Originari**” indica i sottoscrittori iniziali delle Obbligazioni.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente:

- (i) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati e/o in *Project Financing*, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (ii) i Vincoli costituiti *ex lege*;
- (iii) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dal Gruppo nei limiti del valore del bene acquisito;
- (iv) i Vincoli previamente approvati per iscritto dall’Assemblea degli Obbligazionisti;
- (v) la garanzia di solvenza concessa a fronte di operazioni di *factoring pro solvendo* e/o anticipazioni bancarie.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni detenuti dall’Emittente, rilasciata dall’Emittente a garanzia di obblighi propri e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## 2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

- 2.1. Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione da parte dell’Emittente di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”).
- 2.2. Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) denominato «*Innovatec S.p.A. 7% 2025 - 2026*», è costituito da n. 30 (trenta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”), in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).
- 2.3. Le Obbligazioni sono accentrate presso Euronext Securities Milan in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III del TUF e del “Provvedimento unico sul post trading” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le

Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

### 3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 1129/2017, dell'articolo 100 del TUF e dell'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione al pubblico delle Obbligazioni debba essere autorizzata dalle competenti autorità.

Le Obbligazioni saranno riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 e delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Intermediari (gli "**Investitori Professionali**"); non sarà altresì consentito il successivo trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

### 4. Finalità dell'emissione

L'Emittente si impegna ad utilizzare i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni esclusivamente per finanziare lo sviluppo dell'Efficienza Energetica e Produzione di Energia Rinnovabile.

### 5. Prezzo di emissione

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna.

### 6. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 25 marzo 2025 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

### 7. Durata

Il Prestito ha durata a partire dalla Data di Emissione sino al 30 novembre 2026 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

### 8. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**"), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatta salva l'ipotesi di rimborso anticipato prevista nell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al:

- (a) 7% (sette per cento); oppure

- (b) qualora dal bilancio di esercizio dell'Emittente risulti il mancato rispetto di anche solo uno dei Parametri Finanziari, all'interno di un margine di tolleranza pari al 20% (venti per cento) da applicarsi in maggiorazione del valore massimo consentito del relativo Parametro Finanziario, che non sia stato sanato dall'Emittente entro i termini definiti dall'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), paragrafo (ii), il tasso d'interesse sulle Obbligazioni sarà incrementato dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nel periodo intercorrente tra la Data di Calcolo (inclusa) e la Data di Scadenza (inclusa);

(il "**Tasso di Interesse**").

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, al 30 giugno 2025, 30 settembre 2025, 31 dicembre 2025, 31 marzo 2026, 30 giugno 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026 (ciascuna una "**Data di Pagamento**").

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la relativa Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

posto che, qualora, alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso annuo pari al Tasso di Interesse maggiorato del 2% (due per cento).

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dalla Banca Agente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 (zero virgola zero zero cinque) arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell'anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Per "*periodo di interesse*" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

## 9. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito avrà un periodo di preammortamento tale per cui inizierà ad essere rimborsato, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2026 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), secondo il Piano di Ammortamento riportato nell'Allegato A (*Piano di Ammortamento*) del presente Regolamento del Prestito.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

## 10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza,

di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi.

- (ii) **Mancato rispetto dei Parametri Finanziari:** la violazione, alla Data di Calcolo, di anche solo uno dei Parametri Finanziari, oltre un margine di tolleranza pari al 20% (venti per cento), da applicarsi in maggiorazione del valore massimo dei Parametri Finanziari, salvo che entro 30 (trenta) giorni di calendario dall'invio della Dichiarazione dei Parametri, da cui risulti la violazione dei Parametri Finanziari, la Società non abbia sanato il relativo inadempimento. L'inadempimento dei Parametri Finanziari potrà essere sanato anche tramite una delibera di aumento di capitale, versamento in conto capitale o altre analoghe forme di contributo a titolo di capitale, per cassa e/o un finanziamento soci convertito in conto aumento di capitale e/o subordinato in favore degli Obbligazionisti, per un importo tale da consentire il ripristino del valore del Parametro Finanziario violato.
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata comunicazione agli Obbligazionisti della Dichiarazione sui Parametri entro il termine previsti dall'Articolo 13, paragrafo (xi) (*Impegni dell'Emittente*), restando inteso che l'Emittente avrà 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per porre rimedio alla mancata comunicazione.
- (iv) **Insolvenza o crisi dell'Emittente:** con riferimento all'Emittente: (A) sia deliberata o ordinata da qualunque autorità la liquidazione dell'Emittente ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività; (B) un qualsiasi soggetto (ivi incluso l'Emittente) o autorità presenti una richiesta per la sottoposizione dell'Emittente a qualsiasi Procedura Concorsuale (salvo il caso in cui si dia ragionevole prova che tale richiesta sia pretestuosa e l'Emittente assuma ogni tempestiva iniziativa giudiziale per opporsi); (C) venga emanato un provvedimento per la sottoposizione dell'Emittente a qualsiasi Procedura Concorsuale.
- (v) **Perdita del capitale:** la riduzione del capitale sociale dell'Emittente ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del codice civile, a meno che nei termini di legge e, comunque, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'eventuale delibera di riduzione del capitale, venga ricostituito il capitale sociale nella misura atta a consentire che alla data di ricostituzione del capitale siano rispettati i Parametri Finanziari;
- (vi) **Causa di scioglimento e/o cessazione dell'attività:** il verificarsi di una causa di scioglimento dell'Emittente, salvo quanto previsto dal paragrafo (v) che precede, ovvero la cessazione da parte dell'Emittente di tutta o di una parte sostanziale della propria attività.
- (vii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti nel successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) del presente Regolamento del Prestito, qualora non sanato entro 30 (trenta) giorni di calendario.
- (viii) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo il caso in cui (i) allo stesso non venga posto rimedio entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dagli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune o (ii) l'Emittente fornisca evidenza agli Obbligazionisti della propria situazione di solvenza, anche dimostrando il rispetto dei Parametri Finanziari.
- (ix) **Controversie:** (i) l'instaurazione di qualsiasi controversia, procedura arbitrale o amministrativa, la notifica di avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali nei confronti dell'Emittente, relativi a debiti tributari e/o previdenziali e/o forme di incentivazione con denaro pubblico, di valore, anche cumulativamente o complessivamente considerato per tutta la durata del Prestito, superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), il cui primo grado di giudizio abbia avuto esito negativo tale da dare luogo a un Evento Pregiudizievole Significativo oppure (ii) l'instaurazione di qualsiasi controversia, procedura arbitrale o amministrativa nei confronti dell'Emittente diverse da quelle indicate al punto (i), ivi comprese quelle riguardanti eventuali danni ambientali, di valore, anche cumulativamente o complessivamente considerato per tutta la durata del Prestito, superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) che, qualora avesse esito negativo, possa dar luogo ad un

- Evento Pregiudizievole Significativo, fatta esclusione di qualsiasi controversia, procedura arbitrale o amministrativa che, con parere di un primario studio legale sia da ritenersi infondata e/o temeraria.
- (x) **Cessione dei beni:** la cessione della totalità o sostanziale totalità dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
  - (xi) **Cross default:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, a condizione che l'inadempimento riguardi un importo di almeno Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), salvo che l'inadempimento non sia rimediato entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di contestazione dell'inadempimento stesso.
  - (xii) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente, di pignoramenti, sequestri conservativi o confisca su alcuno dei Beni dell'Emittente, nella misura in cui il valore dei Beni oggetto di tale procedura o procedure sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) su base annua, qualora non cancellati e/o estinti entro 120 (centoventi) giorni di calendario.
  - (xiii) **Certificazione dei Bilanci:** la mancata certificazione del bilancio di esercizio e/o del Bilancio Consolidato dell'Emittente oppure l'impossibilità della società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio Consolidato o del bilancio di esercizio dell'Emittente di esprimere un giudizio ovvero l'emissione di un giudizio negativo.
  - (xiv) **Finalità dell'emissione:** l'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni per finalità diverse da quelle indicate nell'Articolo 4 (*Finalità dell'emissione*).
  - (xv) **Pegno Azioni:** il Pegno Azioni divenga nullo, privo di validità o cessi di essere pienamente valido ed efficace per qualsiasi motivo, se non per rinuncia da parte degli Obbligazionisti.
  - (xvi) **Violazioni Regolamento EGM:** la violazione da parte dell'Emittente del Regolamento EGM accertata da parte di Borsa Italiana ovvero di altro regolamento che disciplini la quotazione delle azioni dell'Emittente su diverso mercato regolamentato, che determini il Delisting dell'Emittente.
  - (xvii) **Pegno Azioni:** la violazione da parte dell'Emittente dell'impegno di cui all'Articolo 13 (xv) (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) e alla Banca Agente della Richiesta di Rimborso Anticipato – contenente anche l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato – da inviarsi a mezzo PEC secondo le modalità previste dall'Articolo 21 (*Varie*) almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. Resta inteso che, ove le Obbligazioni siano di titolarità di un medesimo soggetto, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà essere inviata dall'Obbligazionista unico, senza la previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.

Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà ad un valore pari al 103% (centotre per cento) del valore nominale residuo delle Obbligazioni e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

## 11. **Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografarie presenti e future dell'Emittente, fatta

eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente, né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente, né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## 12. Garanzie

Le Obbligazioni sono assistite dal Pegno Azioni, che cirolerà assieme alle Obbligazioni.

## 13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione del Pegno Azioni e dei Vincoli Ammessi;
- (ii) non procedere, senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, alla costituzione di patrimoni separati, né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447*bis* e seguenti e 2447*decies* del codice civile;
- (iii) non acquistare azioni proprie per un importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), a condizione che successivamente all'acquisto i Parametri Finanziari risultino rispettati;
- (iv) non garantire credito, né concedere garanzie o finanziamenti (anche tramite dilazioni di pagamento superiori a 12 (dodici) mesi) a società terze, fatta eccezione per le Operazioni Consentite;
- (v) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsivoglia natura (ivi incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni o affitti di rami d'azienda), fatta eccezione per le Operazioni Straordinarie Consentite;
- (vi) non realizzare operazioni di acquisizioni di aziende, società o rami d'azienda che (a) non rientrino nell'oggetto sociale dell'Emittente e (b) il cui *Enterprise Value*, calcolato cumulativamente sino alla completa estinzione del Prestito, sia superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
- (vii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura atta a consentire che alla data di ricostituzione del capitale siano rispettati i Parametri Finanziari;
- (viii) far sì che le obbligazioni di pagamento assunte dall'Emittente e derivanti dalle Obbligazioni mantengano il medesimo grado rispetto alle eventuali future obbligazioni di pagamento che saranno assunte dallo stesso Emittente in via chirografaria e non subordinata, fatto salvo il diritto dell'Emittente di assumere ulteriori e nuove obbligazioni di pagamento garantite nel rispetto dei termini previsti nel Regolamento del Prestito;
- (ix) non distribuire le riserve disponibili e gli utili di esercizio per l'intera durata del Prestito;
- (x) far sì che la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dai Soci di Maggioranza risulti complessivamente pari o superiore al 40% (quaranta per cento);
- (xi) rispettare i Parametri Finanziari alla Data di Calcolo, inviando agli Obbligazionisti (od al Rappresentante Comune, ove nominato) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Bilancio Consolidato apposita Dichiarazione sui Parametri;
- (xii) mantenere adeguate polizze assicurative con controparti di riconosciuto *standing* rispetto all'attività svolta ed ai rischi aziendali e far sì che vengano stipulate idonee polizze assicurative a copertura di rischi da danni ambientali riguardanti gli Impianti di proprietà dell'Emittente;

- (xiii) mantenere l'organismo di vigilanza *ex D. Lgs. 231/2001* di natura monocratica per tutta la durata del Prestito, ponendo in essere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele finalizzate a prevenire gli illeciti cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001;
- (xiv) mantenere un regime di oneri documentali sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 471/1997 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 idonei a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati;
- (xv) ove il valore di ciascuna azione dell'Emittente scenda sotto alla soglia di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per 10 (giorni) Giorni Lavorativi consecutivi, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, far sì che il Socio di Maggioranza costituisca in pegno, secondo le previsioni di cui al Pegno Azioni, una quantità di azioni (fino al limite massimo della Partecipazione) tale da far sì che il valore complessivo delle azioni rappresentative del capitale sociale dell'Emittente, concesse in pegno in favore del Sottoscrittore Originario ai sensi del Pegno Azioni, risulti pari ad almeno Euro 3.600.000,00 (tre milioni seicentomila/00);
- (xvi) adempiere i seguenti obblighi di comunicazione:
  - a) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - b) comunicare o far sì che il collegio sindacale dell'Emittente comunichi, tempestivamente agli Obbligazionisti (o al Rappresentante Comune, ove nominato) eventuali segnalazioni per la anticipata emersione della crisi d'impresa, di cui al Capo III, Titolo II, Parte I Codice della Crisi d'Impresa;
  - c) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'emissione di nuovi provvedimenti legislativi o regolamentari o atti amministrativi da parte della Repubblica Italiana e/o da parte di Regioni e/o altri enti pubblici ovvero l'adozione di modifiche o la revoca di provvedimenti legislativi o regolamentari o atti amministrativi da parte della Repubblica Italiana e/o da parte di Regioni e/o altri enti pubblici, che determini il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - d) comunicare i dati trimestrali di EBITDA Adj, PFN, valore e andamento del prezzo di ciascuna azione dell'Emittente, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, agli Obbligazionisti (o al Rappresentante Comune, ove nominato);
  - e) adempiere gli obblighi informativi previsti dal Regolamento EGM per la pubblicazione del proprio bilancio d'esercizio e della relazione semestrale; i medesimi obblighi saranno applicabili anche qualora l'Emittente cessi di essere quotato su EGM od altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato;
  - f) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ove il valore di ciascuna azione dell'Emittente scenda sotto alla soglia di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per 10 (giorni) Giorni Lavorativi consecutivi;
- (xvii) (a) a non violare nello svolgimento dell'ordinaria attività di impresa, e fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna società del Gruppo violi, qualsiasi norma di legge e regolamentare in materia di corruzione e riciclaggio del denaro applicabile (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo e laddove applicabile, le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 4 luglio 2001 avente a oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come tempo per tempo in essere); e (b) a mantenere procedure interne finalizzate a prevenire la violazione di qualsiasi norma di legge, regolamento o altra previsione in materia di corruzione e riciclaggio del denaro da parte dell'Emittente e di qualsiasi società del Gruppo;
- (xviii) a osservare e far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, ciascuna società del Gruppo osservi e i rispettivi amministratori, dirigenti e dipendenti osservino la normativa in materia di corruzione internazionale di cui alla Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 (come di volta in volta

modificata e integrata) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Euronext Securities Milan.

#### **15. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibera del 17 marzo 2025 (la "**Deliberazione di Emissione**") iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, secondo i termini di cui all'art. 2436 del Codice Civile.

#### **16. Modifiche**

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

Qualunque modifica al presente Regolamento del Prestito potrà aver luogo ed essere provata solo mediante atto scritto.

#### **17. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **18. Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### **19. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

All'Assemblea degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti ha il potere di nominare un rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**").

#### **20. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

#### **21. Varie**

Salve le diverse modalità consentite dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC agli Obbligazionisti ovvero al Rappresentante Comune all'indirizzo separatamente comunicato all'Emittente e/o per il tramite di Euronext Securities Milan.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune all'Emittente (ove nominato) dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al segue indirizzo PEC: [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it), alla cortese attenzione dell'Avv. Roberto Maggio. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al Rappresentante Comune ove nominato ed agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

**ALLEGATO A**  
**PIANO DI AMMORTAMENTO**

<b>Data di Pagamento</b>	<b>Importo di rimborso in linea capitale del Prestito</b>
30 giugno 2026	Euro 500.000
30 settembre 2026	Euro 1.000.000
30 novembre 2026	Euro 1.500.000

## ALLEGATO B OGGETTO SOCIALE DELL'EMITTENTE

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione a terzi di energia termica ed elettrica;
- la fornitura di Servizi Energetici Integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso i servizi e le attività fornite con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari, connessi all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- remunerazione dei servizi energetici e delle attività fornite, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti;
- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;
- elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- progettazione degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;
- realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
- conduzione degli impianti garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;
- manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua);
- supporto tecnico per l'acquisizione di finanziamenti;
- gestione degli eventuali incentivi;
- formazione e informazione dell'utente;
- certificazione energetica degli edifici;
- la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;
- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;

- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;
- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili e alternativi solidi e liquidi;
- la progettazione e realizzazione in conto proprio e/o per conto terzi di:
  - \* impianti di stoccaggio provvisorio, di trattamento chimico-fisico quali l'inertizzazione e la sterilizzazione, la separazione, la vagliatura e la selezione di tutte le categorie e tipologie di rifiuti;
  - \* impianti per lo stoccaggio definitivo in discarica controllata di rifiuti;
  - \* impianti di recupero gas di discarica destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;
  - \* impianti per la produzione di CSS (combustibili solidi secondari);
  - \* impianti di incenerimento di rifiuti/biomasse destinati anche alla produzione di energia elettrica attraverso la termovalorizzazione;
  - \* impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
  - \* impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di bicomustibili gassosi e/o liquidi (i.e. biometano);
- bonifiche, depurazioni e consulenze in materia ambientale e per il recupero dei materiali per conto di terzi;
- produzione e commercio in proprio o per conto di terzi di impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti e residui;
- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del

T.P.F. (third party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere; costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli Enti e/o Società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria, quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni, ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/93 nonché quelle attività regolate dalla legge n. 58/1998. Il tutto beninteso nel rispetto della vigente normativa bancaria.

**ALLEGATO C  
PEGNO AZIONI**

Spett.li

**Zenit SGR S.p.A.**

Via Manfredo Camperio, 8

20123 - Milano

E-mail: g.scrofani@zenitonline.it

PEC: zenitminibond@legalmail.it

*Alla cortese attenzione del dott. Giovanni Scrofani*

**Innovatec S.p.A.**

Via Giovanni Bensi, 12/5

20152 – Milano

E-mail: roberto.maggio@innovatec.it raffaele.vanni@innovatec.it

PEC: innovatecsrl@legalmail.it

*Alla cortese attenzione di: Avv. Roberto Maggio e Dott. Raffaele Vanni*

*Sottoscritta ed anticipata via PEC*

Milano, 20 marzo 2025

**Oggetto: proposta di atto di pegno su azioni**

Egregi Signori,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, Vi sottoponiamo la presente proposta contrattuale.

\* \* \*

**Atto di costituzione di pegno su azioni**

Il presente contratto di costituzione di pegno su azioni (il “**Contratto**”) è sottoscritto tra:

- (1) **Sostenya Group S.r.l.**, con sede in Via Giovanni Bensi, 12/5, 20152 Milano, codice fiscale 11817200964, REA MI- 2626088, P.IVA 11817200964 (di seguito, “**Sostenya**” o il “**Costituente**”);
- (2) **Zenit SGR S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Manfredo Camperio, 8, capitale sociale pari a Euro 2.291.000 interamente versato, - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04203011004, partita IVA 11565390157, R.E.A. MI-1385540, iscritta all’Albo “Gestori di OICVM” n. 14 e iscritta all’Albo “Gestori di FIA” n. 13, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (“**Zenit**”), che agisce quale società di gestione del Fondo di investimento alternativo riservato di tipo chiuso denominato “Progetto MiniBond Italia” (il “**Sottoscrittore**” e il “**Creditore Pignoratizio**”);

di seguito collettivamente le “**Parti**” e singolarmente una “**Parte**”,

**E**

ai fini dell'accettazione del pegno costituito ai sensi del presente Contratto e delle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto,

- (3) **Innovatec S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Privata Giovanni Bensi, 12/5, capitale sociale pari a Euro 10.532.802,30 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 08344100964, R.E.A. n. MI-2019278 (di seguito la “**Società**” o l’”**Emittente**”).

**PREMESSO CHE:**

- (A) La Società intende realizzare un'operazione ai sensi della quale emetterà un prestito obbligazionario denominato «*Innovatec S.p.A. 7% 2025 - 2026*» (il “**Prestito**”) per un importo nominale pari a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) rappresentato da n. 30 (trenta) obbligazioni al portatore (le “**Obbligazioni**”) del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (cento mila/00) ciascuna, integralmente sottoscritte dal Creditore Pignoratizio. Il Regolamento del Prestito è allegato al presente Contratto all'Allegato A (il “**Regolamento del Prestito**”).
- (B) Sostenya è titolare di n. 38.579.200 azioni della Società rappresentanti il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale della Società (la “**Partecipazione**”) ed intende concedere in pegno in favore del Sottoscrittore, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Emittente delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite) una quantità di azioni che abbia un valore, alla data di emissione del Prestito, non inferiore ad euro 6.000.000 (sei milioni) e, nel corso della durata del Prestito, non inferiore ad euro 3.600.000 (tre milioni seicentomila), come *infra* disciplinato in dettaglio.
- (C) Le Parti danno atto che la Società sottoscrive il presente Contratto ai soli fini dell'accettazione del Pegno (come di seguito definito) costituito ai sensi del presente Contratto.
- (D) Il Costituente dichiara di aver ricevuto una copia dei Documenti Finanziari (come di seguito definiti) e conferma di avere preso visione e di essere edotto di tutti i termini e condizioni di detti contratti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, si conviene e si stipula quanto segue:

**1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

- 1.1 Le premesse sopra riportate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Salvo quanto diversamente indicato, i termini con iniziale maiuscola definiti nel Regolamento del Prestito ed utilizzati nel presente Contratto hanno il significato agli stessi attribuito nel Regolamento del Prestito.
- 1.3 Salvo ove diversamente indicato:
- (a) il diritto di voto include tutte le forme di manifestazione della volontà dei soci previste dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile da esercitarsi in assemblea o altrimenti,
  - (b) ogni riferimento all'assemblea include tutte le modalità di esercizio del diritto di voto previste dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile;
  - (c) i seguenti termini avranno nel presente Contratto il seguente significato:

“**Allegati**” indica gli allegati al presente Contratto.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Contratto.

“**Azioni**” indica collettivamente le Azioni Iniziali e le Azioni Ulteriori.

“**Azioni Iniziali**” indica n. 30.000.000 di azioni dell’Emittente concesse in Pegno dal Costituente in favore del Sottoscrittore, ai sensi del presente Contratto, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Emittente delle Obbligazioni Garantite aventi un valore, alla Data di Sottoscrizione, pari ad Euro 6.000.000 (sei milioni).

“**Azioni Ulteriori**” indica le azioni dell’Emittente di titolarità del Costituente (diverse dalle Azioni Iniziali e nell’ammontare massimo pari alla Partecipazione) che possono essere incluse, di volta in volta, nell’oggetto del Pegno ai sensi di quanto previsto all’Articolo 2.2 (*Costituzione del Pegno su Azioni*), da intendersi quale clausola di integrazione.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Codice della Crisi**” indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (*"Codice della crisi e dell'insolvenza"*), come di volta in volta integrato e modificato.

“**Creditore Pignoratizio**” ha il significato di cui in comparazione delle Parti.

“**Conto Azioni**” indica il conto deposito titoli vincolato n. 5560 intestato al Costituente ed aperto presso l’Intermediario su cui saranno, tempo per tempo, fintanto che le Azioni vengono mantenute in regime di dematerializzazione, effettuate le registrazioni di cui all’articolo 83-*octies* del TUF e su cui:

(a) saranno registrate le Azioni Iniziali alla data del presente Contratto;

(b) saranno registrate tutte le Azioni Ulteriori incluse, di volta in volta, nell’oggetto del Pegno ai sensi di quanto previsto all’Articolo 2.2 (*Costituzione del Pegno su Azioni*).

“**Contratto**” indica il presente atto di costituzione di pegno su azioni.

“**Contratto di Sottoscrizione**” indica il contratto di sottoscrizione delle Obbligazioni stipulato in data 20 marzo 2025.

“**Data di Sottoscrizione**” indica la data di firma del presente Contratto.

“**Decreto 170**” indica il d.lgs. 21 maggio 2004 n. 170, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Documenti Finanziari**” indica il Regolamento del Prestito, il Contratto di Sottoscrizione ed il presente Contratto di Pegno e ogni altro documento relativo al Prestito e qualificato come tale dalle relative parti.

“**EGM**” indica il mercato “*Euronext Growth Milan*” gestito da Borsa Italiana.

“**Emittente**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” indica ciascun evento previsto alla clausola 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del Regolamento del Prestito.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Intermediario**” indica Banca Finnat Euramerica S.p.A. quale intermediario autorizzato presso il quale sono custodite le Azioni dematerializzate.

“**Obbligazioni**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Obbligazioni Garantite**” indica tutte le obbligazioni, esistenti o future, dell’Emittente nei confronti di ciascun Obbligazionista derivanti, a qualunque titolo, dalle Obbligazioni ai sensi dei Documenti Finanziari, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) le obbligazioni di rimborso del capitale derivanti dai Documenti Finanziari;
- (ii) le obbligazioni di pagamento di interessi, corrispettivi o di mora e di ogni altro accessorio derivanti dai Documenti Finanziari;
- (iii) ogni credito nei confronti dell’Emittente a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa in conseguenza dell’eventuale nullità, annullamento o comunque invalidità o inefficacia dei Documenti Finanziari, inclusi i crediti a titolo di risarcimento di eventuali danni ai sensi dell’art. 1338 del codice civile;
- (iv) le obbligazioni di pagamento aventi a oggetto spese, compensi, oneri di rimborso, risoluzione e/o recesso, maggiori oneri, risarcimento di danni, indennizzi, indennità, imposte e/o tasse ovvero altre somme dovute agli Obbligazionisti derivanti dai Documenti Finanziari;
- (v) le obbligazioni di rimborso dei costi, imposte, oneri e spese, incluse quelle legali e notarili, sostenuti dagli Obbligazionisti per il recupero di somme agli stessi dovute ai sensi e/o per effetto dei Documenti Finanziari;
- (vi) nei limiti consentiti dalla legge, le obbligazioni pecuniarie conseguenti, anche successivamente alla data di adempimento di tutte le obbligazioni indicate ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) che precedono, all’eventuale revoca, declaratoria di inefficacia o di inopponibilità (anche relativa) in conseguenza delle Procedure Concorsuali o altrimenti, dell’adempimento delle obbligazioni facenti capo all’Emittente derivanti dai Documenti Finanziari; e
- (vii) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenuti e ogni altra somma corrisposta dagli Obbligazionisti in relazione all’escussione del Pegno costituito in forza del presente Contratto, nonché i costi, gli oneri e le spese sostenuti e documentati in conseguenza di eventuali modifiche del presente Contratto e dell’esercizio da parte degli Obbligazionisti dei diritti agli stessi spettanti in base al presente Contratto.

“**Partecipazione**” ha il significato di cui alla Premessa (B).

“**Parti**” indica le parti del presente Contratto.

“**Pegno**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Costituzione del Pegno su Azioni*) ed è concesso dal Costituente in favore del Creditore Pignoratizio.

“**Periodo di Responsabilità**” indica il periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la data in cui tutti gli importi (effettivamente o eventualmente) dovuti dall’Emittente ai sensi dei Documenti Finanziari siano stati integralmente ed incondizionatamente corrisposti, soddisfatti o estinti da parte dell’Emittente e:

- (A) tutte le sopra menzionate obbligazioni di pagamento non siano più soggette a (i) dichiarazione d'inefficacia ai sensi dell'articolo 163 del Codice della Crisi e a (ii) revocatoria fallimentare ai sensi dell'articolo 166 del Codice della Crisi per scadenza del relativo termine entro il quale tale dichiarazione d'inefficacia e azione revocatoria fallimentare può essere esercitata ai sensi della legge di volta in volta applicabile (o, se del caso, ai sensi di qualunque analoga disposizione applicabile in un'altra giurisdizione); o, alternativamente
- (B) le seguenti condizioni siano soddisfatte:
- (i) nel momento in cui tutti gli importi dovuti dall'Emittente ai sensi dei Documenti Finanziari siano rimborsati integralmente ed incondizionatamente, non si sia verificato e non perduri alcun Evento Rilevante del Regolamento del Prestito;
  - (ii) nel caso di rimborso integrale alla scadenza di tutti gli importi dovuti ai sensi dei Documenti Finanziari, siano stati forniti al Creditore Pignoratizio, con riferimento all'Emittente stesso e a ogni altro soggetto che abbia adempiuto alle predette obbligazioni di pagamento per conto dell'Emittente (congiuntamente definiti gli “**Obbligati Rilevanti**” e, individualmente, un “**Obbligato Rilevante**”), i documenti di seguito indicati (ovvero, qualora un Obbligato Rilevante non sia una società di diritto italiano, i documenti equivalenti previsti ai sensi della giurisdizione competente); documenti che dovranno essere in forma e sostanza soddisfacenti per il Creditore Pignoratizio e che, in ciascun caso, dovranno avere una data risalente a non più di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima della data del rimborso integrale:
    - a) copia degli ultimi due bilanci approvati, da cui risulti (x) che il capitale sociale non è stato ridotto per perdite ai sensi dell'articolo 2482-*bis* (*Riduzione del capitale per perdite*), 2482-*ter* (*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*) o 2446 (*Riduzione del capitale per perdite*), 2447 (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*) del codice civile, a seconda del caso, e (y) l'assenza di perdite durante i relativi esercizi;
    - b) un certificato di vigenza che confermi che nessuna Procedura Concorsuale è stata iniziata contro quel dato Obbligato Rilevante;
    - c) una dichiarazione del relativo presidente del consiglio di amministrazione o del relativo amministratore unico indirizzata al Creditore Pignoratizio che confermi che:
      - 1) alla data delle predette dichiarazioni non è pendente alcuna Procedura Concorsuale nei confronti di quel dato Obbligato Rilevante né è stato richiesto l'avvio di una Procedura Concorsuale da parte di terzi o dello stesso Obbligato Rilevante;
      - 2) alla data della predetta dichiarazione quel dato Obbligato Rilevante non è insolvente né versa in una delle situazioni previste dagli articoli 2482-*bis* (*Riduzione del capitale per perdite*), 2482-*ter* (*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*) o 2446 (*Riduzione del capitale per perdite*), 2447 (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*) del codice civile, a seconda del caso;
      - 3) l'Obbligato Rilevante non diventerà insolvente a seguito del rimborso integrale;
    - d) ove l'Obbligato Rilevante abbia un collegio sindacale od organo collegiale con simili competenze, una dichiarazione del relativo presidente di tale

collegio indirizzata al Creditore Pignoratizio analoga a quella di cui alla lettera (c) che precede;

- e) un certificato, emesso dall'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari presso il Tribunale competente o da altro competente ufficio e/o autorità, che confermi che non vi è alcuna procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare pendente nei confronti di quel dato Obbligato Rilevante;
- f) un certificato, emesso dalla Sezione Fallimentare del Tribunale competente o da altro competente ufficio e/o autorità, che confermi che quel dato Obbligato Rilevante non è stato in passato soggetto ad alcuna Procedura Concorsuale e che non è pendente alcuna Procedura Concorsuale nei suoi confronti;
- g) una visura protesti che confermi che quel dato Obbligato Rilevante non è soggetto ad alcun procedimento legale per protesto.

“**Procedura Concorsuale**” indica (i) il fallimento, la liquidazione giudiziale e le altre procedure concorsuali previste (*ratione temporis*) nel r.d. 267/1942 e nel Codice della Crisi, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato nella liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la composizione negoziata della crisi d'impresa, proposte di concordato (anche in bianco, minore o semplificato), la cessione dei beni ai creditori ai sensi degli articoli 1977 e ss. del Codice Civile e/o altra procedura avente effetti analoghi, accordi di ristrutturazione o di altra natura (ivi inclusi quelli di cui agli articoli 67, comma terzo, lett. D), 182-bis e 182-septies del r.d. 267/1942 ed agli articoli 56 o 57 del Codice della Crisi, nonché ogni altra procedura indicata quale “procedura di risanamento” o “procedura di liquidazione” ai sensi del Decreto 170 e ogni altra procedura disciplinata dal r.d. 267/1942 o dal Codice della Crisi, e (ii) le procedure concorsuali ovvero i provvedimenti previsti da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nel precedente punto (i).

“**Regolamento del Prestito**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Regolamento EGM**” indica il regolamento emittenti, come modificato ed eventualmente sostituito, emesso da Borsa Italiana per le società quotate su EGM.

“**TUF**” indica il “*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*” di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## 2. COSTITUZIONE DEL PEGNO SU AZIONI

2.1 Al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto il Costituente costituisce irrevocabilmente ed incondizionatamente in pegno ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, dell'articolo 83-*octies* del TUF e degli articoli 2784 e ss. del codice civile (il “**Pegno**”), a favore del Creditore Pignoratizio che accetta per sé, i propri successori e aventi causa :

- (a) le Azioni Iniziali;
- (b) tutti i diritti d'opzione e di prelazione, nonché i dividendi, relativi alle Azioni - fermo restando quanto previsto all'Articolo 7 (*Diritto ai dividendi, diritto di voto e diritti amministrativi*) che segue;
- (c) qualsiasi bene o diritto ricevuto, distribuito o altrimenti ricevibile, in caso di riduzione del capitale sociale o di liquidazione, in relazione alle Azioni;

- (d) tutte le somme di denaro, o il corrispettivo in natura, che venga pagato al Costituente per l'alienazione, recesso (o quant'altro) di uno o più dei beni e/o diritti sopra indicati;
- 2.2** Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, il valore di ciascuna Azione Iniziale scenda sotto alla soglia di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per 10 (giorni) Giorni Lavorativi consecutivi, come risultante dalla quotazione di chiusura del mercato EGM, il Pegno si estenderà ad un numero di Azioni Ulteriori (fino al limite massimo della Partecipazione) tale da far sì che il valore complessivo delle Azioni concesse in pegno in favore del Creditore Pignoratizio ai sensi del presente Contratto, risulti pari ad almeno Euro 3.600.000 (tre milioni seicentomila/00), senza che si renda necessario compiere alcun atto o porre in essere alcuna formalità ulteriore, ad eccezione di quelle previste dall'Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*). Il Pegno così integrato, di volta in volta, sulle Azioni Ulteriori in seguito al verificarsi delle circostanze di cui del presente Articolo 2.2, non produrrà alcun effetto novativo, cosicché il Pegno dovrà intendersi espressamente mantenuto e/o esteso senza soluzione di continuità, con efficacia sin dalla data di cui al presente Contratto.
- 2.3** Tutto quanto è oggetto del Pegno ai sensi di quanto precede è di seguito definito come l'“**Oggetto del Pegno**”.
- 2.4** Resta inteso tra le Parti che il valore delle Azioni ai fini dell'integrazione del Pegno ai sensi dell'articolo 2.2, dovrà essere determinato come segue:
- (a) fintanto che le Azioni siano quotate sul segmento di mercato denominato EGM, su un diverso segmento di mercato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la quotazione di chiusura giornaliera delle Azioni; ovvero
- (b) nel caso in cui le Azioni non siano più quotate sul segmento di mercato denominato EGM, su un diverso segmento di mercato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la media del valore di mercato delle Azioni stimato, su richiesta del Creditore Pignoratizio, da due primarie banche d'investimento (che non siano Obbligazionisti).

### **3. OBBLIGAZIONI GARANTITE**

- 3.1** Il Pegno garantisce, previa escussione dell'obbligato principale, che le Parti convengono consisterà nella comunicazione scritta all'Emittente da parte del Creditore Pignoratizio della Richiesta di Rimborso Anticipato di cui all'Articolo 10 (*Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del Regolamento del Prestito e conseguente mancato integrale pagamento da parte dell'Emittente nei termini di cui all'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del Regolamento del Prestito, tutte le Obbligazioni Garantite derivanti anche in futuro e a qualunque titolo dai Documenti Finanziari.
- 3.2** Il Pegno garantisce tutti i diritti di credito del Creditore Pignoratizio derivanti dal presente Contratto.

### **4. EFFICACIA DELLA GARANZIA**

- 4.1** Il Pegno è assoluto e incondizionato, la sua validità ed esistenza sono autonome e sarà aggiuntivo rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Creditore Pignoratizio possa, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.
- 4.2** Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 13 (*Estinzione del Pegno*) che segue, il Pegno permarrà nella sua integrità indipendentemente da successive modifiche o novazioni apportate ad uno qualunque dei Documenti Finanziari o alle Obbligazioni Garantite, ivi incluse, a titolo

esemplificativo, le ipotesi di cessione totale o parziale dei Documenti Finanziari o delle Obbligazioni Garantite o altre modifiche dei termini e condizioni ad essi applicabili.

- 4.3** Il Pegno potrà essere ridotto proporzionalmente, su richiesta del Costituente, secondo la percentuale del capitale del Prestito rimborsata in conformità al relativo piano di ammortamento di cui all'Allegato A (*Piano di Ammortamento*) del Regolamento del Prestito e a condizione che non si sia verificato, né sia pendente un Evento Rilevante, fermo restando che il valore complessivo dell'Oggetto del Pegno, nel corso della Durata del Prestito non potrà mai essere inferiore ad Euro 3.600.000 (tre milioni seicentomila/00). Il Creditore Pignoratorio si impegna ad adempiere alle formalità necessarie per rendere opponibile l'eventuale riduzione del Pegno su richiesta del Costituente.

## **5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO**

- 5.1** Fermo quanto previsto nel precedente Articolo 2 (*Costituzione del Pegno su Azioni*), il Costituente si impegna a:

- (i) notificare, entro 1 (uno) giorno dalla Data di Sottoscrizione, all'Intermediario la costituzione del Pegno, in modo da adempiere alle disposizioni dell'articolo 2 del Decreto 170, richiedendo la registrazione del Pegno delle Azioni Iniziali nel Conto Azioni;
- (ii) a far fare tutto quanto in suo potere affinché l'Intermediario ponga in essere, nel più breve tempo possibile, tutte le formalità necessarie per il perfezionamento del Pegno ai sensi del Decreto 170, ivi inclusa la registrazione delle Azioni Iniziali nel Conto Azioni e l'annotazione del Pegno ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF;
- (iii) perfezionare tutti i documenti ed effettuare tutti gli adempimenti, in forma e sostanza ragionevolmente soddisfacenti per il Creditore Pignoratorio, che siano necessari o ragionevolmente opportuni ai fini dell'integrazione del Pegno ai sensi dell'Articolo 2.2;
- (iv) a richiedere tempestivamente e, comunque, entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi al verificarsi della circostanza di cui all'Articolo 2.2 (ossia valore delle Azioni Iniziali inferiore ad Euro 0,12 per 10 (dieci) Giorni Lavorativi consecutivi), che l'Intermediario annoti l'integrazione del Pegno delle Azioni Ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83-*octies* del TUF;

- 5.2** Anche ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto 170, le Parti espressamente convengono e confermano che, oltre a quanto previsto nel precedente punto 5.1 del presente articolo, non sono necessarie ulteriori formalità ai fini del perfezionamento del Pegno costituito ai sensi del presente Contratto in favore del Creditore Pignoratorio.

- 5.3** Resta inteso che con la firma del presente Contratto il Costituente autorizza sin d'ora l'Intermediario ad effettuare, in nome e per conto del Costituente, tutte le formalità necessarie e/o ragionevolmente opportune ai fini del perfezionamento, integrazione e conservazione dell'efficacia del Pegno, così come previste nel presente articolo 5.

- 5.4** In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione sul segmento di mercato denominato EGM e di emissione di certificati azionari rappresentativi delle Azioni non dematerializzati, il Costituente si impegna, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi, a far sì che siano consegnati all'Intermediario i certificati rappresentativi delle Azioni debitamente annotati del Pegno di cui al presente Contratto.

**5.5** Il Costituente si impegna a fornire quanto prima al Creditore Pignoratizio evidenza dell'annotazione del Pegno e dell'eventuale integrazione del Pegno nel Conto Azioni presso l'Intermediario, secondo quanto previsto dall'art. 83-*octies* del TUF.

## **6. GARANZIE DEL COSTITUENTE E DELLA SOCIETÀ**

**6.1** Il Costituente e la Società, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano e garantiscono al Creditore Pignoratizio quanto segue:

- (a) di avere la capacità di sottoscrivere il presente Contratto e di obbligarsi ai sensi dello stesso e che tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie in connessione alla legittimazione e capacità del Costituente e della Società di sottoscrivere il presente Contratto sono state debitamente e validamente adottate e non sono state revocate;
- (b) il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo proprietario delle Azioni e dei diritti afferenti ad esse;
- (c) l'Oggetto del Pegno è libero da ogni vincolo, onere, diritto di garanzia, restrizione, privilegio, diritto di opzione, prelazione o da qualsiasi altro gravame di natura reale o personale e/o di natura legale o contrattuale a favore di terzi, che possano pregiudicare la costituzione, l'integrazione e/o l'escussione del Pegno costituito ai sensi del presente Contratto;
- (d) non sono in corso, né si temono per quanto a conoscenza del Costituente, avendo avuto cura di reperire tutte le informazioni con la dovuta diligenza, azioni legali, procedimenti giudiziari od arbitrari o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere di urgenza, aventi ad oggetto le Azioni, davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrari od altre autorità italiane o straniere;
- (e) a seguito del compimento delle formalità di cui all'Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*) che precede, il Pegno costituirà una valida ed efficace garanzia pignoratizia non soggetta a diritti di terzi aventi priorità sulla stessa ed opponibile nei confronti del Costituente, della Società e dei terzi, in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia del puntuale ed integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite;
- (f) non è richiesta alcuna autorizzazione, approvazione od altro atto o comunicazione o notifica da parte di, o diretta a, alcuna autorità governativa od organismo di controllo per:
  - (i) la valida sottoscrizione, esecuzione, efficacia e piena azionabilità del presente Contratto da parte del Costituente;
  - (ii) la valida costituzione da parte del Costituente del Pegno sulle Azioni; e
  - (iii) il perfezionamento del Pegno;
- (g) la concessione, costituzione e perfezionamento del Pegno e le disposizioni del presente Contratto non violano alcuna sentenza, decreto o altro provvedimento giurisdizionale o amministrativo vincolante per il Costituente o la Società, né alcuna obbligazione assunta dagli stessi o obbligo comunque vincolante il Costituente o la Società nei confronti di terzi, né con alcuna previsione di legge, regolamento o documento societario che siano vincolanti per il Costituente o la Società né comportano l'estensione del Pegno (alle stesse o a differenti condizioni) ad altri creditori del Costituente e/o della Società;

- (h) il Costituente è una società di capitali regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi del diritto italiano, non è insolvente, né sottoposta ad alcuna Procedura Concorsuale in Italia o analoga procedura in altra giurisdizione ai sensi del diritto ad essa applicabile, non versa in stato di crisi, né è stato richiesto o minacciato per iscritto l'assoggettamento del Costituente ad alcuna Procedura Concorsuale e/o analoga procedura ai sensi del diritto ad esse applicabili;
- (i) la Società è una società per azioni regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi del diritto italiano, il cui atto costitutivo ed il cui statuto, come approvato alla data di sottoscrizione del presente Contratto, non prevedono alcuna restrizione che possa impedire o limitare l'esercizio dei diritti di Pegno, inclusa la loro escussione;
- (j) le Azioni non sono sottoposte a pignoramenti o sequestri e sono liberamente trasferibili;
- (k) né il Costituente, né la Società si trovano in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 o, a seconda del caso, 2482-bis e 2482-ter del codice civile o analoghe disposizioni in base alle norme di diritto societario applicabili;
- (l) la sottoscrizione del presente Contratto e l'adempimento delle obbligazioni derivanti dallo stesso sono nell'interesse e a beneficio del Costituente e i competenti organi sociali hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale e il beneficio a questi derivante dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- (m) non sono in essere accordi parasociali in relazione alla Società di cui il Costituente sia parte e/o altri accordi vincolanti per il Costituente che contengono previsioni che possano in qualsiasi modo ostacolare e/o limitare la costituzione o escussione del Pegno ed in generale l'esercizio dei diritti del Creditore Pignoratizio ai sensi del presente Contratto;
- (n) le Azioni sono state validamente sottoscritte e interamente liberate;
- (o) le Azioni Iniziali hanno un valore, alla Data di Sottoscrizione, pari ad Euro 6.000.000 (sei milioni).

**6.2** Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Articolo 6.1 (*Garanzie del Costituente e della Società*) si devono considerare rilasciate alla data di sottoscrizione del presente Contratto e si intendono ripetute fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità ovvero fino alla data di estinzione del pegno come disciplinato all'Articolo 13 (*Estinzione del Pegno*), con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti al momento della ripetizione.

## **7. DIRITTO AI DIVIDENDI, DECISIONI DEI SOCI E DIRITTI AMMINISTRATIVI**

**7.1** Salvo quanto previsto ai successivi Articoli da 7.4 a 7.9, l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, nonché l'esercizio dei diritti amministrativi relativi alle Azioni rimarranno in capo al Costituente, fermo restando che in nessun caso i diritti di voto e i diritti amministrativi potranno essere esercitati dal Costituente in modo tale da:

- (a) determinare un Evento Rilevante; o
- (b) recare pregiudizio alla validità, efficacia ed escutibilità del Pegno.

**7.2** Il Creditore Pignoratizio si impegna, su richiesta del Costituente, a fare quanto ragionevolmente necessario affinché il Costituente possa esercitare ogni diritto sociale in conformità e nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto, a spese e costi del Costituente.

**7.3** Il Costituente avrà diritto a percepire tutti i dividendi relativi alle Azioni e avrà il diritto di raccogliere e trattenere tutti i proventi relativi alle Azioni, compresi, in qualsiasi forma siano stati distribuiti, acconti su dividendi e qualsiasi distribuzione di riserve (comprese, a titolo

esemplificativo, le riserve da sovrapprezzo azioni), fatto salvo quanto previsto all'Articolo 7.4 che segue.

- 7.4** Al verificarsi di un Evento Rilevante che non sia sanato nei termini previsti dal Regolamento del Prestito, il Creditore Pignoratizio invierà una comunicazione all'Intermediario, al Costituente e alla Società, informandoli del verificarsi dell'Evento Rilevante e, fino al momento in cui il Creditore Pignoratizio comunichi per iscritto al Costituente e alla Società che tale circostanza è cessata, il Creditore Pignoratizio avrà la facoltà (ma non l'obbligo):
- (a) di percepire tutti i dividendi e proventi relativi alle Azioni. I dividendi e proventi così pagati saranno imputati a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite scadute ovvero, qualora non ci siano Obbligazioni Garantite scadute, saranno trattenuti dal Creditore Pignoratizio a garanzia delle Obbligazioni Garantite; e
  - (b) di esercitare tutti i diritti di voto e i diritti amministrativi relativi alle Azioni, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il diritto alla convocazione dell'assemblea dei soci. In tale ipotesi il Creditore Pignoratizio dovrà inviare all'Intermediario, alla Società ed al Costituente specifica comunicazione, entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla data prevista per l'assemblea, la volontà di esercitare il diritto di voto inerente alle Azioni.
- 7.5** Nel caso in cui l'Evento Rilevante sia stato sanato o abbia formato oggetto di rinuncia, il Creditore Pignoratizio informerà tempestivamente, per iscritto, di tale circostanza l'Intermediario, il Costituente e la Società. Successivamente alla comunicazione di cui al presente Articolo 7.5, il diritto a riscuotere i dividendi, ad esercitare il voto ed ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni torneranno in capo al Costituente.
- 7.6** Il trasferimento del diritto all'esercizio del voto e ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni si riferirà a qualsiasi assemblea tenuta dopo la ricezione da parte del Costituente, dell'Intermediario e della Società, delle comunicazioni del Creditore Pignoratizio sopra indicate, ed il trasferimento del diritto a percepire i dividendi avrà per oggetto ogni dividendo, anche se già deliberato, che la Società debba versare successivamente alla ricezione delle suddette comunicazioni.
- 7.7** La Società prende atto e accetta quanto previsto ai commi che precedono ai fini della legittimazione alla riscossione dei dividendi, all'esercizio del diritto di voto ed ogni altro diritto amministrativo relativo alle Azioni.
- 7.8** Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente Articolo 7, il Costituente e la Società rinunciano a sollevare o proporre qualsiasi eccezione in relazione all'esercizio dei diritti di cui al presente Articolo 7, fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave del Creditore Pignoratizio.
- 7.9** Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità ovvero fino alla data di estinzione del Pegno come disciplinato all'Articolo 13 (*Estinzione del Pegno*), il Costituente e/o la Società, a seconda del caso, si impegnano a:
- (a) inviare al Creditore Pignoratizio, non meno di 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento di un'assemblea ordinaria o straordinaria della Società, l'avviso di convocazione di tale assemblea (il cui ordine del giorno, al fine di evitare qualsivoglia dubbio, non potrà includere la voce "varie ed eventuali" o simili voci);
  - (b) se tale avviso non sia in quel momento disponibile, una nota informativa contenente, tra l'altro, opportune indicazioni sugli argomenti all'ordine del giorno (che, al fine di evitare qualsivoglia dubbio, non potrà includere la voce "varie ed eventuali" o simili voci);
  - (c) fornire prontamente al Creditore Pignoratizio ogni informazione da questi ragionevolmente richiesta in relazione all'esercizio dei diritti di voto relativamente alle

Azioni (in ogni caso nel rispetto della normativa in materia di informazioni relative a società quotate).

**7.10** Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità ovvero fino alla data di estinzione del pegno come disciplinato all'Articolo 13 (*Estinzione del Pegno*), la Società dovrà:

- (i) rendere disponibili sul sito internet della Società appena trascritti a libro verbale e comunque entro 20 (venti) Giorni Lavorativi da ciascuna assemblea della Società, copia dei verbali delle assemblee della Società, come trascritti nel libro sociale; e
- (ii) inviare o far sì che venga inviata al Creditore Pignoratizio, appena trascritti a libro verbale e comunque entro 20 (venti) Giorni Lavorativi da ciascuna assemblea della Società, copia dei verbali delle assemblee della Società, come trascritti nel libro sociale.

## **8. CONTINUAZIONE DEL PEGNO**

**8.1** Il diritto di Pegno costituito ai sensi del presente Contratto e tutti i diritti e le facoltà del Creditore Pignoratizio derivanti dal presente Contratto rimarranno efficaci fino all'integrale soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite e dopo il completo decorso del Periodo di Responsabilità.

**8.2** In particolare:

- (a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, le Parti convengono espressamente che il Pegno non si estinguerà nell'ipotesi di novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;
- (b) il Costituente riconosce che, in qualunque ipotesi di modifica di una o più delle disposizioni del Regolamento del Prestito, dei termini di una o più delle Obbligazioni Garantite e/o di eventuale novazione (oggettiva o soggettiva), dovrà sottoscrivere, su richiesta del Creditore Pignoratizio, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato (incluso un atto ricognitivo o altra scrittura di portata analoga) e dovrà fare tutto quanto necessario od opportuno ai fini della continuazione del Pegno.

## **9. IMPEGNI DEL COSTITUENTE**

**9.1** Il Costituente dovrà:

- (a) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano inficiare la validità, l'efficacia o l'escutibilità del Pegno o che pregiudichino i diritti del Creditore Pignoratizio ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto consentito dai Documenti Finanziari e quando previsto dal successivo Articolo 9.1 (d) e (e);
- (b) salvo il previo consenso del Creditore Pignoratizio, non alienare, cedere, permutare, trasferire o disporre altrimenti dell'Oggetto del Pegno, mantenendo, per tutta la durata del Pegno, la titolarità della Partecipazione e rinunciando ad ogni esercizio del diritto di recesso dalla Società;
- (c) non consentire la creazione di alcun pegno, privilegio, vincolo, garanzia o altro onere o gravame sui diritti che costituiscono l'Oggetto del Pegno, salvo quanto consentito dai Documenti Finanziari;
- (d) prestare la cooperazione che il Creditore Pignoratizio dovesse ragionevolmente richiedere al fine di tutelare i suoi diritti in relazione all'Oggetto del Pegno contro le rivendicazioni di terzi, fermo restando che il Costituente avrà diritto di gestire qualsivoglia controversia relativa all'Oggetto del Pegno, purché:

- (i) tale diritto sia esercitato dal Costituente in maniera tale da non pregiudicare il diritto del Creditore Pignoratizio; e
  - (ii) il Costituente ottenga la previa condivisione del Creditore Pignoratizio circa la gestione di tale controversia;
- (e) in qualsiasi momento, stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti, ed intraprendere tutte le ulteriori azioni, necessarie o ragionevolmente opportune che il Creditore Pignoratizio dovesse ragionevolmente richiedere per iscritto al fine di:
- (i) assicurare, perfezionare e mantenere l'efficacia e la validità ed escutibilità del Pegno; e/o
  - (ii) consentire al Creditore Pignoratizio l'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente Contratto; e/o
  - (iii) cooperare con il Creditore Pignoratizio al fine di proteggere i suoi diritti derivanti dal presente Contratto da pretese di terzi;
- (f) trasmettere prontamente al Creditore Pignoratizio copia di ogni comunicazione o informazione che possa avere un impatto pregiudizievole sul Pegno e/o sull'Oggetto del Pegno, ivi inclusa ogni eventuale pretesa o azione rilevante per gli interessi del Creditore Pignoratizio da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente all'Oggetto del Pegno;
- (g) non permettere l'emissione di azioni, opzioni, contratti o altri accordi che conferiscano a qualsiasi persona il diritto di acquistare o comunque sottoscrivere una porzione del capitale sociale della Società;
- (h) far sì che nessuna assemblea dei soci della Società abbia luogo sotto forma di assemblea totalitaria ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, se non previo adempimento degli obblighi di cui all'Articolo 7.10;
- (i) sottoscrivere gli atti e i documenti necessari (in forma e sostanza ragionevolmente soddisfacenti per il Creditore Pignoratizio), qualora la Società si trasformasse in società con altra forma giuridica, con prosecuzione dei vincoli pignoratizi sul capitale sociale rappresentato da quote o azioni, differenti da quelle qui costituite in pegno senza che ciò costituisca in alcun modo novazione del presente Contratto in tutto o in parte;
- (j) far sì che la Partecipazione conferisca sempre, in ogni momento, almeno il 40% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, in relazione a qualunque materia sottoposta all'attenzione dell'assemblea;
- (k) far sì che la Società non modifichi e non si impegni a modificare i diritti e le facoltà, di natura patrimoniale o amministrativa, relativi alle Azioni e non emetta e non si impegni ad emettere azioni di altra categoria, senza il previo consenso scritto del Creditore Pignoratizio;
- (l) far sì che la Società si astenga dall'esercizio delle facoltà di costituzione di patrimoni separati o finanziamenti destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis e ss. del cod. civ., senza il previo consenso scritto del Creditore Pignoratizio;
- (m) senza pregiudizio ed in aggiunta agli ulteriori diritti o rimedi del Creditore Pignoratizio, manlevare il Creditore Pignoratizio in relazione ad ogni perdita o responsabilità cui il Creditore Pignoratizio dovesse incorrere in conseguenza dell'inadempimento delle dichiarazioni, garanzie ed impegni contenuti e/o rilasciati o che devono essere rilasciati ai sensi del presente Contratto;

- (n) ove il valore di ciascuna Azione scenda sotto alla soglia di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per 10 (giorni) Giorni Lavorativi consecutivi, comunicare tempestivamente tale circostanza al Creditore Pignoratizio e entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, procedere all'integrazione del Pegno, secondo le formalità di cui all' Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*), ai sensi dell'Articolo 2.2 in modo che il valore complessivo delle Azioni concesse in pegno in favore del Creditore Pignoratizio ai sensi del presente Contratto risulti, nel corso della durata del Prestito, pari ad almeno Euro 3.600.000 (tre milioni seicentomila/00).

- 9.2 I costi derivanti dagli impegni di cui al presente Articolo saranno a carico del Costituente, restando inteso che i costi di cui agli Articoli 9.1(d) e 9.1(e) devono intendersi disciplinati dal successivo Articolo 17 (*Tasse, Imposte e Spese*).

## 10. ESCUSSIONE DEL PEGNO

- 10.1 Qualora si verifichi un Evento Rilevante e il Creditore Pignoratizio eserciti uno dei diritti previsti a suo favore dall'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del Regolamento del Prestito e l'Emittente non adempia alle Obbligazioni Garantite nei termini di cui all'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del Regolamento del Prestito, il Creditore Pignoratizio, senza pregiudizio per ogni altro diritto, rimedio, azione o facoltà a lui spettante, incluso il diritto di cui all'articolo 2798 del codice civile, potrà procedere alla vendita delle Azioni dopo che saranno trascorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Costituente dell'intimazione di cui all'articolo 2797, primo comma, del codice civile, senza che vi sia stato esatto, incondizionato e pieno adempimento delle obbligazioni oggetto di intimazione.

- 10.2 Il Costituente e il Creditore Pignoratizio convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2797, ultimo comma, del codice civile e dell'articolo 4, primo comma, del Decreto 170, tramite l'Intermediario o su EGM o su altro mercato regolamentato, nel rispetto della normativa applicabile ai titoli dematerializzati e del Regolamento EGM, anche conferendo mandato alla vendita ad un istituto di credito ovvero ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad un altro operatore specializzato del mercato mobiliare di primaria importanza scelto dal Costituente (o dal Creditore Pignoratizio qualora il Costituente non abbia comunicato per iscritto al Creditore Pignoratizio il relativo nominativo entro 10(dieci) giorni di calendario dalla richiesta del Creditore Pignoratizio) che:

- (i) in primo luogo, il Creditore Pignoratizio potrà procedere, alla vendita delle Azioni a terzi mediante gara competitiva, organizzata con almeno 20 (venti) giorni di previa pubblicazione su due quotidiani finanziari a tiratura nazionale, a un prezzo non inferiore a quello pari alla media dei prezzi determinati da 2 (due) delle società selezionate (una dal Costituente e l'altra dal Creditore Pignoratizio) tra PwC, KPMG, E&Y e Deloitte (il "**Prezzo delle Azioni**"); le modalità di presentazione delle offerte e di quant'altro funzionale allo svolgimento della gara, alla vendita delle Azioni ed al pagamento delle Prezzo delle Azioni saranno determinate dal soggetto incaricato di organizzare la gara competitiva, di concerto con il Creditore Pignoratizio e il Costituente, secondo le normali prassi di mercato; in ogni caso, il Creditore Pignoratizio ha la facoltà di accettare offerte di acquisto delle Azioni ad un prezzo inferiore al Prezzo delle Azioni diminuito di non oltre il 25%. Offerte di acquisto delle Azioni ad un prezzo inferiore al Prezzo delle Azioni diminuito di oltre il 25% potranno essere accettate solo con il consenso del Costituente;
- (ii) in secondo luogo, in caso di insuccesso della vendita in gara competitiva di cui al precedente paragrafo (i), il Creditore Pignoratizio potrà procedere, alternativamente:
  - (a) all'appropriazione delle Azioni ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b), Decreto 170 al Prezzo delle Azioni diminuito del 30%;

- (b) alla vendita a terzi delle Azioni al Prezzo delle Azioni diminuito del 30%, previa pubblicazione della vendita su due quotidiani finanziari a tiratura nazionale o con altre forme di pubblicità per un periodo ritenuto congruo ad insindacabile giudizio del Creditore Pignoratizio; le modalità di presentazione delle offerte e di quant'altro funzionale alla vendita delle Azioni ed al pagamento delle Prezzo delle Azioni saranno determinate dal soggetto incaricato della vendita, di concerto con il Creditore Pignoratizio e il Costituente, secondo le normali prassi di mercato;
  - (iii) in terzo luogo, in caso di insuccesso anche della vendita di cui al precedente paragrafo (ii), il Creditore Pignoratizio potrà procedere, alternativamente alla appropriazione delle Azioni o alla vendita a terzi, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (ii), al Prezzo delle Azioni diminuito del 40%;
  - (iv) in quarto luogo, in caso di insuccesso anche della vendita di cui al precedente paragrafo (iii), il Creditore Pignoratizio potrà procedere, alternativamente alla appropriazione delle Azioni o alla vendita a terzi, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (ii), con ulteriori progressive riduzioni del 10% del Prezzo delle Azioni ciascuna, sino al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite.
- 10.3** Per quanto occorrer possa, le Parti espressamente convengono che il verificarsi di un Evento Rilevante, come definito nell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del Regolamento del Prestito:
- (i) costituisce un "evento determinante l'escussione della garanzia" ai sensi del Decreto 170;
  - (ii) il criterio di valutazione del prezzo delle Azioni di cui al precedente paragrafo 10.2 deve ritenersi ragionevole sotto ogni profilo ai sensi dell'articolo 8 del Decreto 170.
- 10.4** Il Creditore Pignoratizio non sarà tenuto ad accettare alcuna offerta di acquisto inferiore all'Obbligazione Garantita. Il Costituente dovrà in ogni caso essere tempestivamente informato dei termini della vendita così effettuata.
- 10.5** In caso di insuccesso delle vendite di cui al precedente Articolo 10.2, è fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto della Garanzia prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità da parte del Creditore Pignoratizio di domandare l'assegnazione in pagamento dell'Oggetto della Garanzia, senza pregiudizio con quanto sopra previsto in merito alla determinazione del valore dell'Oggetto della Garanzia di cui all'Articolo 10.2.
- 10.6** Il Creditore Pignoratizio imputerà l'importo ricavato dall'escussione del Pegno, dalla vendita dell'Oggetto del Pegno ed ogni altro importo di cui al presente Contratto al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite, ai sensi del primo comma lettere a) e b), dell'articolo 4, del Decreto 170 e, in particolare, (i) in primo luogo, per il pagamento dei costi e delle spese (comprese le spese legali, le imposte o tasse ed altri costi debitamente documentati) sopportati dal Creditore Pignoratizio; (ii) in secondo luogo, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 1193 del Codice Civile, al pagamento degli interessi maturati, altri accessori dovuti (tra cui commissioni, provvigioni, oneri e spese) e la quota capitale non rimborsata. Resta inteso che le eventuali somme percepite dal Creditore Pignoratizio in eccedenza rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno senza ritardo restituite al Costituente.
- 10.7** Nei casi di escussione del Pegno di cui ai precedenti Articoli 10.1 e 10.2, il Creditore Pignoratizio darà comunicazione scritta al Costituente in merito alle modalità di escussione adottate ed all'importo ricavato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto 170.

## 11. MANDATO

11.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Costituente conferisce al Creditore Pignoratizio mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché, in nome e per conto suo, in caso di inerzia di quest'ultimo (ad insindacabile giudizio del Creditore Pignoratizio), svolga tutte o alcune delle attività di cui agli Articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 9 (*Impegni del Costituente*) del presente Contratto.

11.2 Nel conferire il presente mandato, il Costituente prende atto del conflitto di interessi del Creditore Pignoratizio e riconoscono che l'esecuzione del mandato potrà comportare per il Creditore Pignoratizio la conclusione di contratti con se stesso. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, il Costituente autorizzano espressamente il Creditore Pignoratizio ad eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con se stesso, e rinunciano sin d'ora, alle relative azioni di annullamento ed a qualsiasi altra azione/eccezione ad essi spettante a tale riguardo.

## 12. SURROGAZIONE E REGRESSO

Al fine di salvaguardare e non pregiudicare il valore del Pegno, il Costituente si impegna a beneficio del Creditore Pignoratizio, e la Società prende atto e accetta tale impegno, a non esercitare il diritto di surroga e regresso spettategli nei confronti della Società in caso di escussione del Pegno, fino al termine del Periodo di Responsabilità ovvero fino alla data di estinzione del pegno come disciplinato all'Articolo 13 (*Estinzione del Pegno*).

## 13. ESTINZIONE DEL PEGNO

13.1 Il Pegno perderà efficacia, con automatica caducazione degli effetti dei diritti del Creditore Pignoratizio ai sensi del presente contratto, alla data in cui scade il Periodo di Responsabilità.

13.2 Quando il Pegno perderà efficacia, tutti i diritti connessi alle Azioni si ricongiungeranno in capo al Costituente e, su richiesta ed a spese della Società e/o del Costituente, il Creditore Pignoratizio dovrà liberare prontamente il Pegno.

## 14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

14.1 Ai fini del presente Contratto e del Pegno, il Costituente e la Società eleggono domicilio all'indirizzo indicato all'Articolo 14.5 che segue. Presso tale domicilio eletto dal Costituente e dalla Società potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Contratto ed al Pegno, ivi inclusa la notifica di ogni atto giudiziario e processuale correlato al presente Contratto ed al Pegno.

14.2 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente Contratto, dovrà avvenire per iscritto e dovrà pervenire tramite lettera raccomandata a.r., email o notifica PEC alla parte interessata all'indirizzo indicato al successivo Articolo 14.5 o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra.

14.3 Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

- (a) se inviate a mezzo lettera raccomandata a.r., alla data di ricezione della stessa attestata sulla ricevuta di ritorno;
- (b) se inviate a mezzo di posta elettronica, con la conferma scritta della ricezione da parte del destinatario (ad eccezione del messaggio di risposta automatica); ovvero

- (c) se inviate a mezzo notifica PEC, alla data di ricezione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica PEC ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

**14.4** Resta inteso che ove le predette comunicazioni fossero ricevute dopo le ore 18.00 (ora italiana), si considereranno ricevute il Giorno Lavorativo successivo.

**14.5** Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Contratto, le parti indicano i seguenti indirizzi:

se al Costituente:

**Sostenya Group S.r.l.**

Via Giovanni Bensi 12/3

20152 - Milano

E-mail: nicola.colucci@haikiplus.it

Sara.argiolu@haikiplus.it

PEC:sostenyagroupsrl@legalmail.it

*Alla cortese attenzione di:Dott. Nicola Colucci*

se alla Società:

**Innovatec S.p.A.**

Via Giovanni Bensi 12/5

20152 - Milano

E-mail: raffaele.vanni@innovatec.it

roberto.maggio@innovatec.it

PEC: innovatecsrl@legalmail.it

*Alla cortese attenzione di: Avv. Roberto Maggio e Dott. Raffaele Vanni*

se al Creditore Pignoratizio:

**Zenit SGR S.p.A.**

Via Manfredo Camperio, 8

20123 - Milano

E-mail: g.scrofani@zenitonline.it

PEC: zenitminibond@legalmail.it

*Alla cortese attenzione del dott. Giovanni Scrofani*

**15. VARIE**

**15.1** Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero ai diritti di Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Creditore Pignoratizio, e, se del caso, dalla Società.

**15.2** Il ritardato o il mancato esercizio da parte del Creditore Pignoratizio di qualsiasi diritto derivante dal Pegno non avrà valore di rinuncia a tale diritto, e il singolo o parziale esercizio di tale diritto non precluderà il diverso o ulteriore esercizio dello stesso né l'esercizio di qualunque altro diritto derivante dal Pegno.

- 15.3** I diritti e i rimedi conferiti al Creditore Pignoratizio dal presente Contratto e da qualsiasi Documento Finanziario sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi, senza esclusione, ad ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o da altri atti o contratti.
- 15.4** I diritti del Creditore Pignoratizio derivanti dal Pegno non sono condizionati né subordinati al tentativo da parte del Creditore Pignoratizio di esercitare tali diritti nei confronti del Costituente e/o la Società e/o terzi.
- 15.5** Il Creditore Pignoratizio non sarà tenuto a:
- (a) fare accertamenti o intraprendere azioni in relazione a richieste di pagamento, conversioni, sostituzioni, scadenze, offerte od altro relativamente a qualsiasi elemento dell'Oggetto del Pegno, abbia o meno il Creditore Garantito conoscenza di tali eventi;  
o
  - (b) intraprendere qualsiasi azione necessaria per preservare contro qualsiasi terzo i diritti relativi a qualsiasi elemento dell'Oggetto del Pegno.
- 15.6** Il presente Contratto è vincolante per il Costituente ed i loro successori ed aventi causa a qualunque titolo ed è a beneficio del Creditore Pignoratizio e dei rispettivi successori, cessionari ed aventi causa a qualunque titolo ai sensi dei Documenti Finanziari.
- 15.7** Salvo quanto previsto dall'articolo 1419, primo comma, del codice civile, l'eventuale nullità o annullabilità di una singola clausola o disposizione del presente Contratto non comporterà la nullità o comunque l'invalidità delle altre clausole e disposizioni o dell'intero Contratto.
- 15.8** Il Costituente dichiara che il presente Contratto e ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra il Costituente e il Creditore Pignoratizio, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dal Creditore Pignoratizio la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del codice civile.

## **16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 16.1** Il presente Contratto, il Pegno costituito ai sensi dello stesso ed ogni obbligazione anche di natura non contrattuale connessa al presente Contratto sono regolati dalla legge italiana.
- 16.2** Fatte salve le competenze inderogabili, qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o validità e/o esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto ed ai diritti di garanzia costituiti in forza del medesimo ed alle obbligazioni non contrattuali connesse allo stesso Contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **17. TASSE, IMPOSTE E SPESE**

Tutte le tasse, imposte e spese dovute in relazione al presente Contratto saranno a esclusivo carico dell'Emittente.

**ALLEGATO A**  
**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**

\* \* \*

Qualora concordiate con la presente proposta contrattuale, vogliate trascrivere il testo della presente e dei relativi allegati su Vostra lettera ed inviarci tale lettera debitamente firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Con i nostri migliori saluti,

**Sostenya Group S.r.l.**

---

Nome:

Titolo:

**ALLEGATO B**  
**DIRECTOR'S CERTIFICATE**

Spett.le

**Zenit SGR S.p.A.**

Via Manfredo Camperio, 8

20123 - Milano

E-mail: g.scrofani@zenitonline.it

PEC: zenitminibond@legalmail.it

*Alla cortese attenzione del dott. Giovanni Scrofani*

[luogo], [data]

**Prestito «Innovatec S.p.A. 7% 2025 - 2026»**

Egregi Signori,

con riferimento al prestito obbligazionario, denominato «Innovatec S.p.A. 7% 2025 - 2026», emesso il [•] 2025 da Innovatec S.p.A., con sede in Milano, via Privata Giovanni Bensi 12/5 (di seguito, l'«**Emittente**»), io sottoscritto, [•], in qualità di legale rappresentante dell'Emittente, dichiaro che sino alla data odierna per quanto a conoscenza del sottoscritto non si è verificato alcuno degli Eventi Rilevanti indicati nel Regolamento del Prestito.

Per quanto occorrer possa, restano fermi gli impegni assunti ai sensi del Contratto di Sottoscrizione e del relativo Regolamento del Prestito.

I termini definiti nel Contratto di Sottoscrizione e nel Regolamento del Prestito hanno il medesimo significato qualora utilizzati con l'iniziale maiuscola nella presente dichiarazione.

In fede,

\_\_\_\_\_  
[•]  
legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
[•]  
Presidente del collegio sindacale/ società di revisione

**ALLEGATO C**  
**CLOSING CERTIFICATE**

*Spett.le*

**Zenit SGR S.p.A.**

Via Manfredo Camperio, 8

20123 Milano

E-mail: g.scrofani@zenitonline.it

PEC: zenitminibond@legalmail.it

*Alla cortese attenzione del dott. Giovanni Scrofani*

[luogo], [data]

**Oggetto: Contratto di Sottoscrizione delle Obbligazioni – Closing Certificate**

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contratto di sottoscrizione dei titoli emessi nell'ambito del prestito obbligazionario denominato «*Innovatec S.p.A. – 7% 2025 – 2026*» (le "**Obbligazioni**") stipulato in data [•] 2025 (il "**Contratto di Sottoscrizione**") tra Innovatec S.p.A. (l'"**Emittente**") da una parte, e Zenit SGR S.p.A. (il "**Sottoscrittore Originario**").

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente certificato avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Sottoscrizione.

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Emittente, dichiara di essere validamente autorizzato a rilasciare le dichiarazioni che seguono e che alla data del presente certificato:

- (i) le dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Emittente all'articolo 4 del Contratto di Sottoscrizione sono veritiere, accurate e corrette e l'Emittente ha adempiuto ogni sua obbligazione ai sensi dei Documenti;
- (ii) non si è verificato alcun Evento Pregiudizievole Significativo;
- (iii) non si è verificato alcun Evento Rilevante;
- (iv) non è a conoscenza di alcun evento che possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (v) le condizioni sospensive previste all'articolo 7.1 del Contratto di Sottoscrizione sono state soddisfatte.

Il sottoscritto, avendo attentamente preso in considerazione i più recenti bilanci e documenti finanziari dell'Emittente dichiara altresì che alla data del presente certificato:

- (a) l'Emittente: (i) non è insolvente né in stato di crisi (tali termini nell'accezione di cui al Codice della Crisi d'Impresa), (ii) non è sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale né è stata intrapresa alcuna azione societaria né adottata o minacciata per iscritto alcuna iniziativa volta a

dar luogo ad una Procedura Concorsuale nei suoi confronti; (iii) non ha avviato negoziati con la generalità dei creditori finalizzati alla stipula di accordi di ristrutturazione di debiti o di moratoria o simili; (iv) non è in liquidazione e non è stata intrapresa alcuna azione da parte dell'Emittente e/o di soggetti terzi volta ad ottenerne lo scioglimento e/o la liquidazione;

- (b) l'attivo patrimoniale dell'Emittente, come indicato nel bilancio d'esercizio, è superiore alle passività e l'Emittente è in grado di pagare i debiti quando diventano esigibili.

Il presente certificato è rilasciato in nome e per conto dell'Emittente.

Distinti Saluti.

**Innovatec S.p.A.**

---

Nome:

Titolo:

\* \* \*

Qualora concordiate con la presente proposta contrattuale, vogliate trascrivere il testo della presente e dei relativi allegati su Vostra lettera ed inviarci tale lettera debitamente firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Con i nostri migliori saluti,

**Innovatec S.p.A**

[firmato]"

\* \* \*

In segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Cordiali saluti,

**Zenit SGR S.p.A.**

in qualità di gestore del fondo **Progetto MiniBond Italia**

---

Nome:

Titolo: